

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 42 del 19-10-2022

Supplemento n. 161

mercoledì, 19 ottobre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

| | |
|---|----------|
| Sommario | 2 |
| SEZIONE I | 9 |
| GIUNTA REGIONALE | |
| - Dirigenza-Decreti | 10 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud | |
| DECRETO 6 ottobre 2022, n. 19872 - certificato il 7 ottobre 2022 | |
| Pratica SiDIT n. 5372/2019 - L.R. 77/2016 - Concessione per attraversamento aereo con vapordotto (tip. 1.6) del torrente Saio (TS17125), in località Lagoni nel comune di Montieri (GR). Concessionario: Enel Green Power Italia S.r.l. | |
| | 10 |
| DECRETO 6 ottobre 2022, n. 19879 - certificato il 7 ottobre 2022 | |
| Pratica SIDIT n. 100986/2020 Proc. 417/21 (rinnovo PC 009/2009). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua dal Canale Allacciante Salica Ombrone in loc. Roselle via dei Laghi nel Comune di Grosseto, per uso agricolo. | |
| | 19 |
| DECRETO 6 ottobre 2022, n. 19882 - certificato il 7 ottobre 2022 | |
| Pratica SIDIT n. 102273/2020 (ex 102273/2020) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in fraz. Marina di Grosseto - Porto Turistico 12, per uso civile antincendio. | |
| | 24 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord | |
| DECRETO 7 ottobre 2022, n. 19927 - certificato il 7 ottobre 2022 | |
| R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3193 - SIDIT n. 1613/2022. Concessione e Autorizzazione idraulica per i lavori di manutenzione e sostituzione della rete idrica lungo la Via Lucca-Camaiore con posa in opera di una nuova condotta in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso Santa Margherita (Cod. TN32645), sita in via Provinciale, nel Comune di Camaiore (LU). | |
| | 28 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore | |

| | |
|---|----|
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 19974 - certificato il 10 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato borro della Gagliana, loc. Via Poggio alla Croce, 10 in Comune di Figline e Incisa Valdarno per scarico acque reflue e domestiche. Pratica SiDIT 3422/2022.</p> <p>.....</p> | 45 |
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 19983 - certificato il 10 ottobre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_ 2537668 - Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato MV38704, in loc. Via Mandrie di Sotto del Comune di Montespertoli per l'esecuzione nuovo tratto di elettrodotto interrato a MT, nuova cabina e nuovo sostegno. Pratica SiDIT 2965/2022.</p> <p>.....</p> | 52 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 7 ottobre 2022, n. 19996 - certificato il 10 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 881/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ad uso civile nel Comune di Grosseto (GR).</p> <p>.....</p> | 58 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p> <p>DECRETO 7 ottobre 2022, n. 20012 - certificato il 10 ottobre 2022 Pratica SIDIT 2962 (Codice Locale 3276). R.D. n. 1775 11/12/1933. Voltura della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Porcari (LU) a seguito di cessione ramo di azienda. Richiedente: G.I.A.P. s.r.l.</p> <p>.....</p> | 62 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20025 - certificato il 11 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 102279/2020 (ex 15332/2011) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in fraz. Marina di Grosseto - Porto Turistico 12, ad uso civile antincendio.</p> <p>.....</p> | 66 |
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20026 - certificato il 11 ottobre 2022 Pratica SiDIT n. 5815/2019 (Proced. n. 4918-22) - Concessione di area demaniale di mq 55.920, per uso agricolo (tip. 2.1), lungo le pertinenze del fiume Ombrone, in località La Voltina nei comuni di Grosseto e di Scansano (GR) - identificata catastalmente nelle particelle: n. 480 (TS58485) del foglio n. 68, nel comune di Grosseto; nn. 55 e 56 (TS57900) del foglio n. 1 e nn. 61 e 62 (TS58485) del foglio n. 2 nel comune di Scansano (GR).</p> <p>.....</p> | 70 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> | |

| | |
|---|-----|
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20030 - certificato il 11 ottobre 2022 R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica n. 3438 - Sidit n. 3806/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Massa (MS).</p> <p>.....</p> | 79 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> | |
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20031 - certificato il 11 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 112008/2020 (ex 25582/2016 D9369) - Pozzo 1 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Via Castiglione 64 nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.</p> <p>.....</p> | 86 |
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20037 - certificato il 11 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 2027/2018 (ex ARCH26950 PA2467) - POZZO 3. - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in loc. Sterpeto 418, per uso agricolo.</p> <p>.....</p> | 90 |
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20039 - certificato il 11 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 101399/2020 (ex 7497/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in loc. La Canova fraz. Marina, per uso agricolo.</p> <p>.....</p> | 94 |
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20044 - certificato il 11 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 110900/2020 (ex 25576/2016 D9308) - Pozzo 2 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in loc. Querciolaie fraz. Buriano nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), per uso agricolo.</p> <p>.....</p> | 98 |
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20045 - certificato il 11 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 2024/2018 (ex ARCH26949 D3878) - POZZO 1 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 . Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in loc. Sterpeto 418, per uso agricolo.</p> <p>.....</p> | 102 |
| <p>DECRETO 10 ottobre 2022, n. 20050 - certificato il 11 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 3650/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da una sorgente ad uso agricolo, nel Comune di Arcidosso (GR).</p> <p>.....</p> | 106 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> | |

| | |
|--|-----|
| <p>DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20086 - certificato il 11 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Rufina, loc. Piazza Montegrappa in Comune di Rufina per giardino. Pratica SiDIT 3726/2022.</p> <p>.....</p> | 110 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20096 - certificato il 11 ottobre 2022 R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3364, pratica Sidit n. 2917/2022. Concessione idraulica di un'area demaniale del Torrente Bardalone, in località Campo Tizzoro, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), occupata da una condotta fognaria.</p> <p>.....</p> | 117 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20102 - certificato il 11 ottobre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2440332 - Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Agliena, in Comune di Certaldo per l'esecuzione di attraversamento aereo con cavo BT. Pratica SiDIT 239/2022.</p> <p>.....</p> | 123 |
| <p>DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20104 - certificato il 11 ottobre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel comune di Barberino Tavarnelle (FI), N.C.T. foglio n. 15 particella n. 294 - SIDIT Pratica n. 3717/2021 Proc. n. 4605/2021.</p> <p>.....</p> | 129 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20105 - certificato il 11 ottobre 2022 Pratica SiDIT n. 5376/2019 - L.R. 77/2016 - Concessione per cinque attraversamenti aerei (tip. 1.6), con il vapordotto Montieri 4 - Collettrice c/le Travale 3-4, dei corsi d'acqua fosso del Piano (TS17572), fosso di Roncaccio (TS18132), fosso del Punton di Guercio (TS18052), fosso delle Bandite (TC10029) e fosso della Mammoleta (individuato con doppia linea catastale), situati nel comune di Montieri (GR). Concessionario: Enel Green Power Italia S.r.l.</p> <p>.....</p> | 133 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20121 - certificato il 12 ottobre 2022 R.D. 523/1904 L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 408445/2020. Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 - Concessione di suolo demaniale, ad uso ortivo, posto in adiacenza della sponda destra del Fiume Arno, in località Cep, nel comune di Pisa, denominata "ORTO n. 5", censita al NCT Foglio di mappa 25 particella 53/p, per una superficie di mq. 124,50.</p> <p>.....</p> | 142 |

| | |
|--|-----|
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20122 - certificato il 12 ottobre 2022 R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Codice locale pratica n. 3480, pratica SIDIT n. 3737/2022. Au- torizzazione e concessione idraulica per intervento di sistemazione spondale - protezione di pile in alveo del viadotto Aulla, sul Fiume Magra - pila P10 - svincolo A15 Aulla, nel Comune di Podenzana (MS). | 148 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20135 - certificato il 12 ottobre 2022 Pratica SiDIT n. 3017/4424 del 2022 - Concessione di uno scarico di acque reflue domestiche del complesso aziendale, sul Borro Fonti (TS3461), in località Abbadia Monastero, nel comune di Castelnuovo B.ga (SI) - Cod. Locale n. 2372 O.I. | 155 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 11 ottobre 2022, n. 20171 - certificato il 12 ottobre 2022 R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3209, pratica SIDIT n. 2742/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare un nuovo elettrodotto interrato/aereo MT con nuovi attraversamenti e opere nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, compresa la demolizione di un tratto di linea aerea esistente, in località Pian di Novello nel Comune di Abetone Cutigliano (PT). | 165 |
| DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20188 - certificato il 12 ottobre 2022 R.D. nr. 1775/33 - Conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14 c. 2, legge n.241/1990 e autorizzazione ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee mediante perforazione di un pozzo denominato "Aureliaa1", in loc. Avenza del Comune di Carrara (MS), pratica C.L. n. PC 1477/23-271 e Sidit n. 1210/2022. | 173 |
| DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20192 - certificato il 12 ottobre 2022 R.D. 523/1904, L. 37/1994. Pratica idraulica n. 3073, SIDIT n. 3251/2022. Concessione di un'area demaniale del Fosso Grande o Fossa Lunga, nel bacino estrattivo di Fantiscritti - Cava 71, nel Comune di Carrara (MS), occupata da un piazzale e da un attraversamento stradale. | 180 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20206 - certificato il 12 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Rimaggio, loc. Albiano in Comune di Anghiari per attraversamento con tubazione gas metano. Pratica SiDIT 3444/2022. | 186 |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord | |

| | |
|---|-----|
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20229 - certificato il 13 ottobre 2022 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2804, pratica Sidit n. 3316/2021. Proroga per l'inizio dei lavori di cui al decreto dirigenziale n. 17349 del 07.10.2021.</p> | 192 |
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20230 - certificato il 13 ottobre 2022 R.D. nr. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14 c. 2, legge n.241/1990 e autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea, mediante perforazione di un pozzo denominato "Remola1", in loc. Remola del Comune di Massa, pratica C.L. n. PC 1476/36-228 e Sidit n. 1209/2022.</p> | 196 |
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20231 - certificato il 13 ottobre 2022 R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3121 (SIDIT n.2232/2022). Rinnovo e subentro nella titolarità della concessione (185 SER) rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del rio Guapperino (codice TN41195), in località Acquarella, nella Frazione di Santa Maria del Giudice, nel comune di Lucca, occupata da una tombatura.</p> | 203 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> | |
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20243 - certificato il 13 ottobre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dei Valloni e Fiume Elsa, in loc. San Marziale del Comune di Colle di Val d'Elsa per l'esecuzione di attraversamento in subalveo e trincea drenante con scarico in alveo. Pratica SiDIT 3269/2022.</p> | 210 |
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20244 - certificato il 13 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali del corso d'acqua denominato fosso Gamberaia, loc. San Donato in Collina in Comune di Rignano sull'Arno, del fosso del Piscinale, loc. Troghi in Comune di Rignano sull'Arno, del corso d'acqua denominato AV5631, loc. Troghi in Comune di Rignano sull'Arno e del corso d'acqua denominato fosso Busignalla, loc. La Chiocciola in Comune di Rignano sull'Arno, per varie opere connesse alla realizzazione della III corsia autostradale. Pratica SiDIT 2894/2022.</p> | 215 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p> | |
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20247 - certificato il 13 ottobre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune di PESCIA, loc. FONTANICCHIO, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 33716 - Procedimento SIDIT 5240/2022.</p> | 222 |

| | |
|---|-----|
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20254 - certificato il 13 ottobre 2022 R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016. Variante alla concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale 14682 del 25/08/2021 per la realizzazione del collegamento ci- clopeditonale tra la passerella sul fiume Bisenzio e il parcheggio di via delle Corti, sulla sommità dell'argine in sinistra, nel cen- tro abitato di Campi Bisenzio (FI). Pratica 3738var (pratica SIDIT n. 2955/2021, procedimento SIDIT n. 2655/2022).</p> | 227 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> | |
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20257 - certificato il 13 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Ema, loc. San Polo in Comune di Greve in Chianti per fossa biologica. Pratica SiDIT 17483/2019.</p> | 232 |
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20263 - certificato il 13 ottobre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_ 2526788 -Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato AV11840 Borro di Riofi delle Cave, in loc. Podere Rota del Comune di Terranuova Bracciolini per la demolizione e ricostruzione linea aerea BT. Pratica SiDIT 2967/2022.</p> | 238 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p> | |
| <p>DECRETO 12 ottobre 2022, n. 20279 - certificato il 13 ottobre 2022 Pratica SIDIT 939/2018 (codice locale PI1841). Rinnovo con- cessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Bientina (PI). DAB PUMPS SPA.</p> | 244 |

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 663 del 03-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19872 - Data adozione: 06/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5372/2019 - L.R. 77/2016 - Concessione per attraversamento aereo con vapordotto (tip. 1.6) del torrente Saio (TS17125), in località Lagoni nel comune di Montieri (GR).

Concessionario: Enel Green Power Italia S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022183

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l’utilizzo della risorsa idrica e l’occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all’anno, che l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12 c. 1., della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020 che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido alla momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

PRESO ATTO che con atto di repertorio del 25/03/1999 la Regione Toscana ha autorizzato Enel Green Power S.p.a. all’attraversamento aereo con vaporedotto del torrente Saio, in località Lagoni nel comune di Montieri (GR);

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 370273 del 07/10/2019, con la quale Enel Green Power S.p.A. comunicava l’imminente scissione parziale in una società di nuova costituzione, Enel Green Power Italia S.r.l., ai sensi degli artt. 2506 ss. cod. civ., con attribuzione in capo al nuovo soggetto di tutte le attività e risorse nell’ambito eolico, geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, ivi comprese le concessioni demaniali funzionali agli impianti;

VISTA la nota prot. n. 450903 del 23/12/2020, con la quale si individuavano le occupazioni demaniali oggetto di autorizzazioni e concessioni rilasciate ad Enel Green Power S.p.a. in relazione a impianti geotermici la cui proprietà è stata trasferita a Enel Green Power Italia S.r.l. a partire dal 01/01/2020, data di efficacia della suddetta operazione di scissione, tra le quali è ricompreso l’attraversamento sopra indicato;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all’art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all’art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido a tale data, come previsto dalla L.R. 77/2016;

ACCERTATO che il torrente Saio (TS17125), riportato nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che:

- la concessione dell'attraversamento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione di attraversamento presenta i requisiti per essere rinnovata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 202273 del 17/05/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua,

- previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
 - è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
 - dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 1/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per un attraversamento aereo (tip. 1.6) ammonta:

- per l'anno 2016 ad € 280,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016;
- per le annualità dal 2017 al 2021 ad € 250,00 per ciascun annualità, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;
- a partire dall'anno 2022 ad € 253,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del

concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata presentata la rinuncia;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata;

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2021;
- ha provveduto al versamento dell'indennizzo per l'uso di beni demaniali senza titolo concessorio nel periodo 2011-2015, maggiorato del 20%, pari ad € 219,15;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2016 e per l'anno 2021, stabilita dall'art. 1, comma 2, della L.R. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, apposita fideiussione rilasciata in data 19/07/2022 da Intesa San Paolo (polizza n. 08312/8200/00874327/579943/1599-2022) con validità fino a formale dichiarazione di svincolo da parte del Settore regionale competente;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto, pari ad € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione di pagamento F23, protocollo telematico n. B0103072301230522-0070001 del 23/05/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a Enel Green Power Italia S.r.l., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, C.F. 15416251005, la concessione demaniale per un attraversamento aereo con vaporedotto (tip 1.6) del torrente Saio (TS17125), in località Lagoni nel comune di Montieri (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della l.r. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di diciannove anni, con scadenza il 31/12/2034;
3. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di cessazione e rinnovo della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e

impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del soggetto istante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Cartografia

cd95bc15ba7d88661f1a300d3c9918d3c3a9adb84f323534a53a13a78a383e59



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 663 del 03-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19879 - Data adozione: 06/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 100986/2020 Proc. 417/21 (rinnovo PC 009/2009). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua dal Canale Allacciante Salica Ombrone in Loc. Roselle via dei Laghi nel Comune di Grosseto, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022268

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA la concessione rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 12/05/2011, alla Ditta Ceccarelli Romana e Biliotti Rosina s.a.(i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), per derivare acqua pubblica dal Canale Allacciante Salica Ombrone in loc. Roselle via dei Laghi nel Comune di Grosseto, per una portata massima di 11,00 l/s ed una durata di anni 10 decorrenti dal 12/05/2011 (Pratica PC 009/2009);

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 34956 del 28/01/2021 della Ditta Ceccarelli Romana e Biliotti Rosina s.s.s.a con la quale viene chiesto il rinnovo con variante non sostanziale della concessione (variazione area sottoposta a irrigazione) per derivare acqua pubblica dal Canale Allacciante Salica Ombrone in loc. Roselle via dei Laghi nel Comune di Grosseto, ad uso agricolo (Pratica n. 100986/2020 Proc. 417/21);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Ceccarelli Romana in qualità di socio amministratore della Ditta Ceccarelli Romana e Biliotti Rosina s.s.s.a in data 05/10/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene per mezzo di una pompa da posizionare sulla sponda sinistra del corso d'acqua denominato Canale Allacciante Salica Ombrone in loc. Roselle via dei Laghi nel comune di Grosseto, a cui viene collegata una tubazione per portare l'acqua emunta ai terreni da irrigare;
- la ditta richiedente ha la necessità di derivare una portata di acqua massima pari a 11,00 (undicivirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,80 (zerovirgolaottanta) litri al secondo, per un volume annuo di 25.375,00 (venticinquemilatrecentosettantacinquevirgolazero) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo con variante non sostanziale della concessione e della concessione originaria;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di portata massima, di volume annuo e di portata media annua;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Ceccarelli Romana e Biliotti Rosina s.s.s.a (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), il rinnovo con variante non sostanziale della Concessione Demaniale Idrica (variazione area sottoposta a irrigazione) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale Allacciante Salica Ombrone in Loc. Roselle via dei Laghi nel Comune di Grosseto;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 8,00 (ottovirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 0,74 (zerovirgolasettantaquattro) litri al secondo, per un volume massimo di 23.375,00 (ventitremilatrecentosettantacinquevirgolazero) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dalla Sig.ra Ceccarelli Romana in qualità di socio amministratore della Ditta Ceccarelli Romana e Biliotti Rosina s.s.s.a, in data 05/10/2022 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegato al presente decreto;

4. di stabilire che la concessione è accordata dal 12/05/2021, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, per la durata di anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto di rinnovo con variante non sostanziale della concessione;
5. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
6. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza di rinnovo con variante non sostanziale e della concessione originaria e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 05/10/2022;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

998dc81369dc11c13c61b466ad6a4d2edceb06c65f0659ae6a7d47dcb4401c84



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 663 del 03-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19882 - Data adozione: 06/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.102273/2020 (ex 102273/2020) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Fraz. Marina di Grosseto - Porto Turistico 12, per uso civile antincendio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022218

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 27/06/2022 n. 261105 dal sig. Avesti Paolo legale rappresentante della Marina di San Rocco s.p.a. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2172 del 25/07/2012, per la derivazione di acqua pubblica per uso civile antincendio nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.102273/2020 (ex 102273/2020).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal sig. Avesti Paolo, in data 29/09/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Fraz. Marina di Grosseto – Porto Turistico 12 individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.128 particella n.2049;
- il volume annuale è di 110 (centodieci) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,16 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,01 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Marina di San Rocco s.p.a. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2172 del 25/07/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Fraz. Marina di Grosseto – Porto Turistico 12, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.128 particella n.2049, ad uso civile antincendio senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 102273/2020 (ex 102273/2020);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,16 (uno virgola sedici) litri al secondo, una portata media annua di 0,01 (zero virgola zerouno) litri al secondo per un volume massimo di 110 (centodieci) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 25/07/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

03dec5deb12a2c401c88604ef9a5084aaa6783515ea144e8a0fa445979057fe0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19927 - Data adozione: 07/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3193 - SIDIT n. 1613/2022.
Concessione e Autorizzazione idraulica per i lavori di manutenzione e sostituzione della rete idrica lungo la Via Lucca-Camaiore con posa in opera di una nuova condotta in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso Santa Margherita (Cod. TN32645), sita in via Provinciale, nel Comune di Camaiore (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022262

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. n.50 del 24/12/2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n.77/2016";

RICHIAMATO l'accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla società "G.A.I.A. S.P.A." tra Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e la medesima società del 29/12/2021;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. 156004 del 13/04/2022 presentata da GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU) e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Roberto Biagi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Lucca n° A1177, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- 1) relazione descrittiva
- 2) estratti cartografici (catastale, corografia, ecc. con indicazione dell'area d'intervento)
- 3) documentazione fotografica
- 4) tav. unica: planimetria generale e particolari costruttivi
- 7) dichiarazione ex art. 3 comma 5 L. R. 41/2018

PRESO ATTO che il Tecnico progettista ha asseverato le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018;

CONSIDERATO che la società richiedente ha provveduto al pagamento su c/c 1031575820 degli oneri istruttori di € 100,00 (cento/00) in data 12/04/2022 e all'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo virtuale da €16,00 (autoriz. n.18493 del 01.04.2005);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore redatta in data 29/04/2022;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnata alla pratica il n. 3193 – Sidit. n. 1613/2022

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di una nuova tubatura dell'acquedotto in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso Santa Margherita (Cod. TN32645), realizzato in sopralveo mediante scavo a mano e posato sotto il piano stradale della Strada Via Provinciale nel Comune di Camaione (LU), nell'ambito dei lavori di ammodernamento della condotta acquedottistica;

CONSIDERATO pertanto che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.5 della citata convenzione la presente concessione andrà ad implementare la costituenda banca dati prevista all'art. 1, comma 3 della predetta convenzione;

ACCERTATO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, e che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio od altro da tale soggetto individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Il rilascio della concessione per l'attraversamento in progetto è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli

interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è consapevole che il rilascio della concessione per l'attraversamento in progetto è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione (All. A), Relazione Tecnica (All. B), Tavola Unica (All. C);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

PRESO ATTO che l'imposta di bollo per il presente atto è stata pagata mediante bollo virtuale (autorizzazione n.18493 del 01.04.2005);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2022 pari a 240,00 (euro duecentoquaranta/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0367283 del 27/09/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 60,00 (euro sessanta/00) quale rateo 3/12 canone anno 2022, € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 30,00 (euro trenta/00) quale imposta Regionale anno 2022, € 16,00 (euro sedici/00) per la marca da bollo da apporre al presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 29/09/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale;
- € 60,00 (euro sessanta/00) quale rateo canone (3/12) anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 29/09/2022 ad ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 30,00 (euro trenta/00) per l'imposta regionale anno 2022;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati e nel rispetto delle sopra elencate prescrizioni;
2. DI STABILIRE che i lavori di cui alla presente autorizzazione dovranno iniziare entro 1 (uno) anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. DI ACCORDARE a GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU) la Concessione per l'occupazione di area demaniale idrica relativa alla nuova tubatura dell'acquedotto realizzata in sopraveo in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso Santa Margherita (Cod. TN32645) nel Comune di Camaiole (LU), registrata al n. 3193 di pratica idraulica e il n. 1613/2022 degli archivi regionali (SIDIT);
4. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione (All. A), Relazione Tecnica (All. B), Tavola Unica (All. C);
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 240,00 €, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 (al netto della riduzione del 20% prevista all'art. 29, comma 5 del Reg. 60/r/2016), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali nonché alle precisazioni individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. DI NON PROCEDERE alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
8. DI DARE ATTO che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

9. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del Tecnico progettista, nonché della Società Richiedente;

10. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- A* *Dichiarazione*
80f1ec6c4a14dc7f5631ac77d35c18273c1281f544b2c9be2f9817461f420089
- B* *Relazione tecnica*
be653e77ee100c16d2a21e28bb7569c2914135b19dfaebcf9861430d7ea0b153
- C* *Tavola Unica*
55c055103048bedb19f6ddab3a4f5ebc1e4d3f8fe46309513fbaf6e6b3290bd5



GAIA S.p.A.
Sede legale: via Donizetti n.16
55045 Marina di Pietrasanta LU
C.F., P.IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.
Sito web: www.gaia-spa.it

Massa
12/04/2022

OGGETTO: Richiesta di Concessione di Area del Demanio Idrico per sostituzione di condotta acquedottistica in Via Provinciale Lucca Camaio Viareggio nel Comune di Camaio.

Il Sottoscritto Ing. Roberto Biagi, per conto della Società GAIA. S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'ex AATO1 Toscana Nord, con sede legale in Marina di Pietrasanta (LU) – 55045 – Via G.Donizetti n°16 ed in qualità di Progettista dell'opera di cui all'oggetto, con la presente

DICHIARA

che l'intervento proposto rientra tra quelli consentiti ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 24.07.2018 n.41 (interventi di cui lettera b) e l' opera non è in contrasto con quanto dettato dal comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo articolo.

Il Progettista
Ing. Roberto Biagi



GAIA S.p.A.
Sede legale: via Donizetti n.16
55045 Marina di Pietrasanta LU
C.F., P.IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.
Sito web: www.gaia-spa.it

Comune Camaiore

PROVINCIA DI LUCCA

LAVORI DI MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE CONDOTTE
ACQUEDOTTO COMUNI DI MONTIGNOSO E CAMAIORE - LOTTO III
- RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

REL 01

RELAZIONE TECNICA

Il Progettista
Ing. Roberto Biagi

Il RUP
Ing. Gianfranco Degl'Innocenti

I Collaboratori
Ing. Isabella Conti
Ing. Michael Palumbo

| CONTROLLO DI GESTIONE | | | | APRILE 2022 | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-------------|------|------|-------|
| Sottocommissa | | | | REV N. | DATA | NOTE | FIRMA |
| CDC | | | | | | | |
| Articolo | | | | | | | |
| Codice PDI | | | | | | | |
| CUP | | CIG | | | | | |



INDICE

| | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1 | ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO..... | 3 |
| 1.1 | Premessa | 3 |
| 2 | OPERA OGGETTO DI CONCESSIONE | 3 |
| 2.1 | Attraversamento A1 | 3 |
| 3 | SCAVI | 5 |
| 4 | AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO | 5 |
| 5 | SEZIONE DI SCAVO TIPO..... | 6 |



1 ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO

1.1 Premessa

Il progetto riguarda la sostituzione di una condotta acquedottistica lungo la Via Lucca – Camaiore (via dello Stadio) nel Comune di Camaiore.

La presente **Concessione di Area del Demanio Idrico** viene richiesta in quanto l'opera da realizzare necessita dell'attraversamento del Fosso Santa Margherita TN32645, appartenente al Reticolo idrografico della Regione Toscana ai sensi della L.R. 79/2012 e presente in mappa catastale. Il tutto come meglio specificato nei capitoli seguenti e nella tavola grafica allegata.

2 OPERA OGGETTO DI CONCESSIONE

2.1 Attraversamento A1

Sulla Via dello Stadio la nuova condotta da installare (distribuzione acquedottistica in PE100 PN 16 RC DE 90) necessita dell'attraversamento del Fosso Santa Margherita TN32645, appartenente al Reticolo Idrografico della Regione Toscana ai sensi della L.R. 79/2012 e presente in mappa catastale.

L'attraversamento della condotta verrà realizzato in **sopralveo** mediante scavo a mano e successiva posa della condotta acquedottistica sotto il piano stradale. La condotta verrà protetta dai carichi stradali mediante un controtubo in acciaio DN 100 inglobato in una camicia protettiva in cls. Per ulteriori dettagli si rimanda alla tavola grafica allegata.




Figura 1 Estratto mappa catastale



Figura 2 Estratto reticolo idrografico



Figura 3 Ubicazione delle nuove condotte



3 SCAVI

Gli scavi verranno eseguiti con mezzi meccanici tradizionali di dimensioni e portate adeguate al tipo di lavoro e di strada. A tal proposito sarà fatta particolare cura nella realizzazione della recinzione e delimitazione del cantiere, sia mobile che fisso, all'apposizione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni sulle aree di intervento al fine di rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone, il tutto ottemperando alle prescrizioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza.

Le sezioni di scavo tipo a margine dell'attraversamento avranno una profondità massima di 1,20 ml ed una larghezza variabile da di 0,50 mt a 0,80 mt così come visibile nel successivo paragrafo 5.

Saranno inoltre previsti i ripristini stradali lungo tutti i tratti oggetto di intervento in conformità alle disposizioni regolamentari degli Enti competenti.

4 AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi idraulici consentiti "negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, del ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)" sono riportati all'interno dell'articolo 3 della Legge Regionale 41/2018.

In particolare, il comma 2 dello stesso articolo indica che sono consentiti, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, gli interventi relativi a reti dei servizi essenziali e opere sovrappassanti o sottopassanti i corsi d'acqua.

Pertanto le opere in oggetto risultano consentite.


Le condizioni di cui al comma 5 sono verificate in quanto:

- è assicurata la non alterazione del buon regime delle acque in quanto la tubazione non modifica le condizioni generali di deflusso del canale;
- l'opera non interferisce con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche infatti, la nuova condotta non modifica né la configurazione dell'alveo né le sue prospicenze, garantendo la possibilità di operare in qualsiasi modo sul corso d'acqua qualora se ne riscontri la necessità;
- l'opera non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del canale;
- l'opera non provoca aggravio del rischio in altre aree in quanto garantisce l'invarianza idraulica.

A questo punto preme precisare che la modulistica per il rilascio della Concessione Area Demanio Idrico riportata sul sito web della Difesa del Suolo della Regione Toscana fa sempre riferimento alla precedente normativa (Legge Regionale 21/2012): pertanto, pur mantenendo la modulistica ufficiale, nella dichiarazione art.1 c.6 L.R. 21/2012 sono stati inseriti riferimenti alla nuova normativa regionale vigente (L.R. 41/2018).




5 SEZIONE DI SCAVO TIPO




Massa, li 12/04/2022


Il Progettista
Roberto Biagi



PLANIMETRIA ATTRAVERSAMENTO A1 - SCALA 1:1.000



PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO A1 - STATO DI ATTUALE SCALA 1:50



PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO A1 - STATO DI PROGETTO SCALA 1:50

| LEGENDA | |
|---------|---|
| | TRASFORMAZIONI ACQUEDOTTISTICHE IN PROGETTO |
| | RETICOLO IDROGRAFICO E DI GESTIONE RT |
| | ATTRAVERSAMENTO DI RETICOLO IDROGRAFICO RT |



Comune di Camaione
PROVINCIA DI LUCCA

LAVORI DI MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE CONDOTTE ACQUEDOTTO COMUNI DI MONTIGNOSO E CAMAIONE - LOTTO III - RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| Tav. UNICA | Richiesta di concessione di area del demanio idrico per sostituzione di condotta acquedottistica in Via Provinciale Lucca Camaione Viareggio | |
| Scala: 1: 1.000 | Scala particolari: 1:50 | Formato tavola A2 |

Il Progettista **Il R.L.P.** **Collaboratori**
 Ing. Roberto Biagi Ing. Gianfranco Degl'Innocenti Ing. Michael Palumbo
 Ing. Isabella Conti

| CONTROLLO DI GESTIONE | APRILE 2022 | | | |
|-----------------------|-------------|------|------|--------|
| | REVISIONE | DATA | NOTE | STAMP. |
| CONFERMA | | | | |
| VERIFICA | | | | |
| CONFERMA | | | | |
| CUP | | | | |



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19974 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato borro della Gagliana, loc. Via Poggio alla Croce, 10 in Comune di Figline e Incisa Valdarno per scarico acque reflue e domestiche. Pratica SiDIT 3422/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022205

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 3422/2022 presentata dal richiedente Fiorenza Bonechi i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 328652 del 26-08-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma di Fraiese Fabrizio:

- Relazione Tecnica
- Documentazione Fotografica
- Elaborato Grafico Stato Attuale
- Elaborato Grafico Stato di Progetto
- Elaborato Grafico Stato Sovrapposto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- il mantenimento, nelle pertinenze del corso d'acqua denominato borro della Gagliana, loc. Via Poggio alla Croce, 10 in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 117 del Foglio 13, dell'opera n. 12172 - scarico acque reflue domestiche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4907/2022;

ACCERTATO che:

- il mantenimento delle opere presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- il mantenimento delle opere non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, per il mantenimento delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il mantenimento delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- il Richiedente ai fini del mantenimento delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni nove la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 26.09.2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 26-09-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 232,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 232,76 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 116,38 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare, al richiedente Fiorenza Bonechi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato borro della Gagliana, loc. Via Poggio alla Croce, 10 in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 117 del Foglio 13 con l'opera n. 12172 - scarico acque reflue e domestiche;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni nove dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 232,76, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che il mantenimento delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

7. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec fabrizio.fraiese@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

5ec60a493bd66c801756cf6923bf9eee64620246cda7abe8d6be3cfa96dea8ca



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19983 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_ 2537668 - Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato MV38704, in loc. Via Mandrie di Sotto del Comune di Montespertoli per l'esecuzione nuovo tratto di elettrodotto interrato a MT, nuova cabina e nuovo sostegno. Pratica SiDIT 2965/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022204

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2965/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 296410 del 26-07-2022 presentata da Balzini Davide in qualità di Procuratore di E-Distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Malandrini Matteo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Piano Tecnico contenente relazione illustrativa, corografia, pianta, documentazione fotografica e sezione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV38704, loc. Via Mandrie di Sotto in Comune di Montespertoli, presso la particella 281 del Foglio 66 per la realizzazione dell'opera n. 11888 - AUT. 2537668 - nuovo tratto di elettrodotto interrato a MT, nuova cabina e nuovo sostegno, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4366/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesce a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 4/10/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 06-10-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 60,72 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a $\frac{3}{12}$ del canone annuale di € 242,88 riferito al

2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 30,36 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare a E-Distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV38704, loc. Via Mandrie di Sotto in Comune di Montespertoli, presso la particella 281 del Foglio 66 con l'opera n. 11888 - AUT. 2537668 - nuovo tratto di elettrodotto interrato a MT, nuova cabina e nuovo sostegno;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e matteo.malandrini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 663 del 03-10-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19996 - Data adozione: 07/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 881/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ad uso civile nel Comune di Grosseto (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022320

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 01/03/2021 n. 090712 dal sig. Tonini Alessandro legale rappresentante della Elettrauto Tonini Mauro & C. S.N.C. (C.F. 00799870530), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo ad uso civile, in Via Borneo 27/29 nel Comune di Grosseto - Pratica SIDIT n.881/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 05/10/2022 dal sig. Tonini Alessandro, quale rappresentante dell’impresa, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo, in Via Borneo 27/29 individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.71 particella n.351;
- il volume annuale per uso agricolo è di 2.000 (duemila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,00 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,06 (zero virgola zero sei) litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Elettrauto Tonini Mauro & C. S.N.C. (C.F. 00799870530), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ad uso civile nel Comune di Grosseto (GR) Via Borneo 27/29, su terreni contraddistinti al N.C.T. al Foglio n.71 particella n.351, Pratica SIDIT n.881/2021;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,00 (due) litri al secondo e una portata media annua di 0,06 (zero virgola zero sei) litri al secondo per un volume di 2.000 (duemila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

99890739e3a9a4f47f4415c58499515e9811425831d5db179b3334d7e25762ce



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20012 - Data adozione: 07/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 2962 (Codice Locale 3276). R.D. n.1775 11/12/1933.Voltura della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Porcari (LU) a seguito di cessione ramo di azienda. Richiedente: G.I.A.P. s.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022315

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque pubbliche n. 1068 del 01/01/2018, n. 1035 del 05/08/2021 e n. 938 del 13/09/2021;

VISTI:

- l'istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 18/07/2022 con il n. 285872, presentata da Automobile Club Lucca, C.F.: 00148920465, con sede a Lucca via Catalani n. 59, con la quale viene dichiarata la volontà di rinunciare all'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla pratica n. LU3276, rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 103 del 24/03/2009, a favore di G.I.A.P. Gestione Impianti Autonomi Petroli s.r.l., C.F.: 00137030870, con sede a Modica (RG) Contrada Cava Gucciardo, in forza dell'atto di cessione ramo d'azienda del 23/10/2019 rep. n. 94 Notaio Giuseppe Losito;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 103 del 24/03/2009 con la quale era stato concesso a “ACI Lucca” con sede in Via Catalani n. 59 - Lucca, di emungere acqua dal sottosuolo mediante un pozzo ad uso servizi igienici senza restituzione delle acque utilizzate, in Via Puccini nel Comune di Porcari (LU), presso la stazione di servizio IP, per la portata di medi moduli 0,0015 (litri/sec. 0,15); era stato approvato il disciplinare sottoscritto in data 17/03/2009; la durata della concessione era stata stabilita per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui a decorrere dalla data della suddetta determinazione dirigenziale restando sanato il periodo precedente subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, al pagamento del canone annuo e alla prescrizione di installazione del misuratore di portata, denunciando con scadenza annuale la quantità di acqua effettivamente derivata;
- l'atto "cessione di ramo d'azienda" Notaio Giuseppe Losito del 23/10/2019 rep. n. 94 registrato all'Agenzia delle Entrate il 05/11/2019 al n. 7394, stipulato tra Automobile Club Lucca e G.I.A.P. Gestione Impianti Autonomi Petroli s.r.l.;

DATO ATTO che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 103 del 24/03/2009, equivale all'uso civile;

PRESO ATTO che l'Automobile Club Lucca C.F./P.IVA: 01489200465 è in regola con i versamenti dei canoni per l'uso dell'acqua per le annualità pregresse;

CONSIDERATO CHE:

- il richiedente ha versato le spese di istruttoria di € 75,00 in data 12/07/2022 con bollettino postale n. VCYL 0078 del 12/07/2022 sul c/c postale n. 1031575820;
- il richiedente ha ottemperato al versamento dell'imposta di bollo pari ad € 16 per convalidare il presente atto di rilascio della voltura della concessione con bollettino postale n. VCYL 0180 del 12/08/2022 sul conto corrente n. 1020546857;
- il richiedente ha ottemperato al versamento del deposito cauzionale pari ad € 256,00 con bollettino postale n. VCYL 0181 del 12/08/2022 sul conto corrente n. 1031581018;
- che la scadenza della concessione sarà il 23/03/2024;

DATO ATTO CHE

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di voltura della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;
- nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 48,60 versato alla Provincia di Lucca – Servizio Tesoreria con bollettino postale n. 9 del 28/01/2009, da Automobile Club Lucca
- il Responsabile del Procedimento è il responsabile della posizione Organizzativa “Acque” del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di volturare, a far data dal presente decreto ed a tutti gli effetti di legge, a G.I.A.P. Gestione Impianti Autonomi Petroli s.r.l., C.F.: 00137030870, con sede a Modica (RG) Contrada Cava Gucciardo, la concessione di derivazione di acqua da un pozzo ad uso civile, individuato al catasto terreni del Comune di Porcari al foglio n. 6 particella n. 375, sub. 1, presso la stazione di servizio IP di Via Giacomo Puccini – Porcari (LU), per la portata di medi litri/sec. 0,15 (4.730 mc/anno), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 103 del 24/03/2009 ed al disciplinare sottoscritto in data 17/03/2009, pratica Sidit 2962/2022 C.L. LU3276;
2. di confermare la scadenza della concessione al 23/03/2024;
3. di dare atto che le spese di istruttoria di € 75,00 sono state versate con bollettino postale n. VCYL 0078 del 12/07/2022 sul c/c postale n. 1031575820 ed il deposito cauzionale pari ad € 256,00 con bollettino postale n. VCYL 0181 del 12/08/2022 sul c/c postale n.1031581018;
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 48,60 versata alla Provincia di Lucca – Servizio Tesoreria con bollettino postale n. 9 del 28/01/2009, da Automobile Club Lucca;
5. di dare atto che, per ogni effetto di legge, il nuovo intestatario della istanza di concessione elegge il proprio domicilio presso il Comune di Porcari (LU);

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta G.I.A.P. s.r.l. e p.c. all'Automobile Club Lucca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20025 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.102279/2020 (ex 15332/2011) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Fraz. Marina di Grosseto - Porto Turistico 12, ad uso civile antincendio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022460

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 27/06/2022 n. 261105 dal sig. Avesti Paolo legale rappresentante della Marina di San Rocco s.p.a. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2172 del 25/07/2012, per la derivazione di acqua pubblica per uso civile antincendio nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.102279/2020 (ex 15332/2011).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal sig. Avesti Paolo, in data 07/10/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Fraz. Marina di Grosseto – Porto Turistico 12 individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.128 particella n.2049;
- il volume annuale è di 110 (centodieci) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,16 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,01 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Marina di San Rocco s.p.a. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2172 del 25/07/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Fraz. Marina di Grosseto – Porto Turistico 12, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.128 particella n.2049, ad uso civile antincendio senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.102279/2020 (ex 15332/2011);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,16 (uno virgola sedici) litri al secondo, una portata media annua di 0,01 (zero virgola zerouno) litri al secondo per un volume massimo di 110 (centodieci) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 25/07/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

cf8f60d26c831d4de0ffd2705345878e1902bbca1ed61bd7742e796b601c88c0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20026 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5815/2019 (Proced. n. 4918-22) - Concessione di area demaniale di mq 55.920, per uso agricolo (tip. 2.1), lungo le pertinenze del fiume Ombrone, in località La Voltina nei comuni di Grosseto e di Scansano (GR) - identificata catastalmente nelle particelle: n. 480 (TS58485) del foglio n. 68, nel comune di Grosseto; nn. 55 e 56 (TS57900) del foglio n. 1 e nn. 61 e 62 (TS58485) del foglio n. 2 nel comune di Scansano (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022471

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico, rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. 28, comma 7, del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 2, della L.R. 2/1971, così come modificato dall’art. 1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, deve essere effettuato dal concessionario entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

PRESO ATTO che con decreto della Regione Toscana n. 18689 del 27/10/2021 è stata rilasciata alla sig.ra Renieri Carla la concessione di area demaniale di mq 55.920, per uso agricolo (tip. 2.1), lungo le pertinenze del fiume Ombrone, in località La Voltina, identificata catastalmente nelle particelle n. 480 (TS 58485) del foglio n. 68, del comune di Grosseto, n. 55 e n. 56 (TS 57900) del foglio n. 1 del comune di Scansano (GR) e n. 61 e n. 62 (TS 58485) del foglio n. 2 nel comune di Scansano (GR);

CONSIDERATO che la concessione demaniale suddetta è decaduta in data 31/08/2022 e che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Regione Toscana;

VISTA la richiesta di rinnovo della concessione presentata dalla sig.ra Renieri Carla, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0300081 del 28/07/2022, ed integrata in data 06/09/2022 con la comunicazione di proroga al 31/08/2034 del contratto di affitto delle aree confinanti con le aree per le quali si chiede il rinnovo (atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Grosseto in data 03/08/2022, atto numero 1940, serie 3, numero elenco atti/pacco 0308202), come da documentazione conservata agli atti;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo settore dal Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud, acquisito agli atti con prot n. 343747 del 02/09/2021, nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d’acqua;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l’attività oggetto della presente concessione sia compatibile, sotto il profilo idraulico, ai sensi dell’art. 3 della DPGR n. 42/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi può essere rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall’art. 13 del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6 del Regolamento la stessa possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0370257 del 29/09/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto provocato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua e in generale per effetto di quanto concesso, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella utilizzazione del bene demaniale per coltura dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- la coltivazione del terreno dovrà essere eseguita in modo da non arrecare danno alle opere e alla rete idrica. In ogni caso la raccolta e il godimento dei prodotti è subordinato alle esigenze del servizio idraulico e di bonifica. Sarà quindi facoltà della Regione Toscana differire, ovvero impedire, la coltivazione dei terreni in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio di questo Settore, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi né riduzioni del canone, ritenuto che tali circostanze sono state prese in esame nel calcolo della determinazione del canone stesso;
- a distanza minore di m 4,00 dal ciglio di sponda del canale o piede dell'argine, se materializzato, non dovranno essere eseguite coltivazioni arboree, né potranno essere eseguite lavorazioni che pregiudicano il passaggio dei mezzi utilizzati dal personale addetto alla manutenzione;
- la scarpata del canale non dovrà in alcun modo essere interessata con scivoli, gradonature, camminamenti, appoggio di materiali, infissioni di sostegni, ecc.;
- l'utilizzo di acqua del corso d'acqua è escluso dalla presente concessione;
- non dovranno essere realizzati annessi, baracche e strutture di alcuna tipologia e non dovranno essere realizzate recinzioni nell'area, se non autorizzate da questo Settore,
- qualora per esigenze del Consorzio o della Regione Toscana fosse necessario prelevare del terreno nella zona in esame, la concessione potrà essere dichiarata decaduta e il concessionario non avrà nulla da pretendere per i danni subiti dai lavori, dal passaggio dei mezzi e dai mancati redditi;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, considerata la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, al termine della stagione agricola in data 31/07/2031;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati, nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo dovuto per la concessione di un'area di mq 55.920, per uso agricolo (tip. 2.1), ammonta ad € 707,39, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato del 1,2%, ai sensi della D.G.R.T. 1035/2019;, dando atto che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

ACCERTATO che l'importo di € 699,00, iscritto sul conto 61059 dell'entrata del bilancio della Regione Toscana a garanzia degli adempimenti connessi alla concessione citata in precedenza e scadu-

ta in data 31/08/2022, risultando adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone della presente concessione e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, e che il soggetto richiedente risulta in regola con i pagamenti richiesti fino al rilascio del presente decreto e che, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata, ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma, Filiale di Grosseto in data 03/10/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla sig.ra Renieri Carla, come identificata nell'allegato A, la concessione di area demaniale di mq 55.920, per uso agricolo (tip. 2.1), lungo le pertinenze del fiume Ombrone, in località La Voltina nei comuni di Grosseto e Scansano (GR) - identificata catastalmente nelle particelle: n. 480 (TS58485) del foglio n. 68, nel comune di Grosseto; nn. 55 e 56 (TS57900) del foglio n. 1 e nn. 61 e 62 (TS58485) del foglio n. 2 nel comune di Scansano (GR) -, così come rappresentata nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/07/2031, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario in caso d'uso, ai sensi del predetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del soggetto istante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A Dati personali


cf46c3ee92a681180db56f5a528b20f3a08745590c54f5cf4e083d587e8fbeb

B Cartografia

7628f138605634a64e9787bc10b962add8d793cee987bf1cd3ecbf5bfa7eab68

Allegato "B"

Pratica SiDIT n. 5815/2019 (Proced. n. 4918/2022) - Concessione di area demaniale di mq 55.920, per uso agricolo (tip. 2.1), lungo le pertinenze del fiume Ombrone, in località La Voltina nei comuni di Grosseto e di Scansano (GR) - identificata catastalmente nelle particelle: n. 480 (TS58485) del foglio n. 68, nel comune di Grosseto; nn. 55 e 56 (TS57900) del foglio n. 1 e nn. 61 e 62 (TS58485) del foglio n. 2 nel comune di Scansano (GR).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20030 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica n. 3438 - Sidit n. 3806/2022 .
Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Massa (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022311

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R del’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0323434 del 19/08/2022 (pratica 3438 – n. SIDIT 3806/2022), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Daniele Cianchetti iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2950:

- Relazione Tecnica: MONTIGNOSO-RT;

- Corografia [1]: MASSA-GC-PL-30-COROGRAFIA;
- Planimetrie: [2] MASSA-GC-PL-30-SC 01_GENIO, [3] MASSA-GC-PL-30-SC 02_GENIO, [4] MASSA-GC-PL-30-SC 03_GENIO, [5] MASSA-GC-PL-30-SC 04_GENIO, [6] MASSA-GC-PL-30-SC 05_GENIO, [7] MASSA-GC-PL-30-SC 06_GENIO;
- Sezioni tipo: [8] MASSA-GC-PL-30-PCO;
- Particolari Costruttivi:[9] MASSA-GC-PL-30-PCO;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Massa (MS);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Massa (MS) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua sotto indicati:

| i d | Corso d'acqua | ID | Attraversamenti | Tavola | Coordinate intervento |
|--------|----------------|---------|-----------------|--------|-----------------------|
| 1 | FOSSO POVEROMO | TN29813 | SI | 1 | 43.992103, 10.131091 |
| 2 | FOSSO POVEROMO | TN29621 | SI | 2 | 43.994186, 10.134513 |
| 3 | FOSSO POVEROMO | TN29621 | SI | 3 | 43.997261, 10.139572 |
| 4 | FOSSO POVEROMO | TN29349 | SI | 3 | 43.997693, 10.140498 |
| 5 | FOSSO POVEROMO | TN30415 | SI | 4 | 43.989301, 10.146626 |

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;

4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
 - a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
 - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data di adozione del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
9. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
10. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20031 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.112008/2020 (ex 25582/2016 D9369) - Pozzo 1 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Via Castiglione 64 nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022332

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 14/06/2016 n. 243672 dalla Sig.ra Barbini Liviera legale rappresentante della Società Agricola Barbini Piante di L.&R. Snc. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2628 del 19/06/2016 e successiva Determinazione Dirigenziale n.2810 del 29/06/2007 per voltura, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.112008/2020 (ex 25582/2016 D9369) – Pozzo 1.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Barbini Liviera in data 06/09/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Via Castiglione 64 individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.85 particella n.2715;
- il volume annuale è di 6.500 (seimilacinquecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 14,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,21 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Barbini Piante di L.&R. Snc. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2628 del 19/06/2016 e successiva Determinazione Dirigenziale n.2810 del 29/06/2007 per voltura, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Via Castiglione 64, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.85 particella n.2715, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.112008/2020 (ex 25582/2016 D9369) – Pozzo 1;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 14,00 (quattordici) litri al secondo, una portata media annua di 0,21 (zero virgola ventuno) litri al secondo per un volume massimo di 6.500 (seimilacinquecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 19/06/2016, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

ba65ba075ef6830a4ae1ffc3683e242cbf32bf1daf98bf78a12e1f572d19a78a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20037 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.2027/2018 (ex ARCH26950 PA2467) - POZZO 3. - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Sterpeto 418, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022358

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 29/11/2018 n. 543722 dalla Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4593 del 19/12/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.2027/2018 (ex ARCH26950 PA2467) – POZZO 3.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Dragoni Silvana legale rappresentante della Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola, in data 27/09/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Sterpeto 418 individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.73 particella n.194;
- il volume annuale è di 21.420 (ventunomilaquattrocentoventi) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 7,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,68 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Niela Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4593 del 19/12/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Sterpeto 418, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.73 particella n.194, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.2027/2018 (ex ARCH26950 PA2467) – POZZO 3;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 7,00 (sette) litri al secondo, una portata media annua di 0,68 (zero virgola sessantotto) litri al secondo per un volume massimo di 21.420 (ventunomilaquattrocentoventi) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 19/12/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

dff43b48add7295c16563017b66c160cfb2bee33b06bd4ed40fa293ce6ce73d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20039 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.101399/2020 (ex 7497/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. La Canova Fraz. Marina, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022325

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 26/05/2022 n. 219117 dalla Maretti Filippo (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2485 del 04/09/2012, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.101399/2020 (ex 7497/2010).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Maretti Filippo, in data 05/10/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. La Canova Fraz. Marina individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.97 particella n.303;
- il volume annuale è di 5.518,8 (cinquemilacinquecentodiciotto virgola ottanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,50 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,18 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;
- dell’assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Maretti Filippo (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2485 del 04/09/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. La Canova Fraz. Marina, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.97 particella n.303, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 101399/20 (ex 7497/2010);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,50 (uno virgola cinquanta) litri al secondo, una portata media annua di 0,18 (zero virgola diciotto) litri al secondo per un volume massimo di 5.518,8 (cinquemilacinquecentodiciotto virgola ottanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 04/09/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

bc98e6102c741bfc2f3ee4749bedae7f5a5a45f1aea27184199cb3a5607c1939



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20044 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.110900/2020 (ex 25576/2016 D9308) - Pozzo 2 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Querciolaie Fraz. Buriano nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022330

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 14/06/2016 n. 243662 dalla Sig.ra Barbini Liviera legale rappresentante della Società Agricola Barbini Piante di L.&R. Snc. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2629 del 19/06/2016, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Pratica SIDIT n.110900/2020 (ex 25576/2016 D9308) - Pozzo 2.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Barbini Liviera in data 08/09/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Querciolaie Fraz. Buriano individuato catastalmente nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), al Foglio n.53 particella n.58;
- il volume annuale è di 6.000 (seimila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 12,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,19 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Barbini Piante di L.&R. Snc. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2629 del 19/06/2016, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), in Loc. Querciolaie Fraz. Buriano, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.53 particella n.58, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.110900/2020 (ex 25576/2016 D9308) - Pozzo 2;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodici) litri al secondo, una portata media annua di 0,19 (zero virgola diciannove) litri al secondo per un volume massimo di 6.000 (seimila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 19/06/2016, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

f51cfc7ebbeff36fb9631b353ae266c276918d51fd0ac3590368c8ddc0c7da07



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20045 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2024/2018 (ex ARCH26949 D3878) - POZZO 1 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Sterpeto 418, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022364

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 29/11/2018 n. 543724 dalla Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4594 del 19/12/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.2024/2018 (ex ARCH26949 D3878) – POZZO 1.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Dragoni Silvana legale rappresentante della Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola, in data 27/09/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Sterpeto 418 individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.73 particella n.1262;
- il volume annuale è di 23.940 (ventitremilanovecentoquaranta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 10,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,76 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Niela Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4594 del 19/12/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Sterpeto 418, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.73 particella n.1262, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.2024/2018 (ex ARCH26949 D3878) – POZZO 1;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 10,00 (dieci) litri al secondo, una portata media annua di 0,76 (zero virgola settantasei) litri al secondo per un volume massimo di 23.940 (ventitremilanovecentoquaranta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 19/12/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

f2fdf52ec3e412f6a61c92ed492d80583e97eac80fa695195e82968b9c608b2a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20050 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 3650/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da una sorgente ad uso agricolo, nel Comune di Arcidosso (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022439

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 07/10/2021 n. 389092 dalla Az. Agr. Pastorelli Monia (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione da una sorgente ad uso agricolo, in Loc. Pian Perugino nel Comune di Arcidosso (GR) - Pratica SIDIT n.3650/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 06/10/2022 dalla sig.ra Pastorelli Monia, quale rappresentante dell’impresa, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa una sorgente, in Loc. Pian Perugino individuato catastalmente nel Comune di Arcidosso (GR), al Foglio n.43 particella n.196;
- il volume annuale per uso agricolo è di 160 (centosessanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,10 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,01 (zero virgola zerozero) litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Az. Agr. Pastorelli Monia (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da una sorgente ad uso agricolo nel Comune di Arcidosso (GR) Loc. Pian Perugino, su terreni contraddistinti al N.C.T. al Foglio n.43 particella n.196, Pratica SIDIT n.3650/2021;

2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,10 (zero virgola dieci) litri al secondo e una portata media annua di 0,01 (zero virgola zerouno) litri al secondo per un volume di 160 (centosessanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;

4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;

5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a507de1ebe1059b86a12021a74c87ff3f04a8b00b54f47c895fea3491f3aa2b8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20086 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Rufina, loc. Piazza Montegrappa in Comune di Rufina per giardino. Pratica SiDIT 3726/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022376

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 3726/2022 presentata da Maria Teresa Staiano Marzia Massai e Luigi Del Prete, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 364457 del 26-09-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Innocenti Lucio:

1. Documentazione fotografica;
2. Estratto di mappa catastale;
3. Planimetria di progetto.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato torrente Rufina, loc. Piazza Montegrappa in Comune di Rufina, presso la particella 604 del Foglio 18 per la realizzazione dell'opera n. 12346 - Occupazione di area adibita a giardino, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5328/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesce a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 5 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente mediante versamento con Modello F24;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 273,24 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul c/c postale n. 1031575820 ;
- € 68,31 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a tre dodicesimi del canone annuale di € 273,24 riferito al 2022 mediante versamento sul c/c postale n. 1031575820;

- € 34.15 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
 3. di accordare, al richiedente Maria Teresa Staiano Marzia Massai e Luigi Del Prete, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Rufina, loc. Piazza Montegrappa in Comune di Rufina, presso la particella 604 del Foglio 18 con l'opera n. 12346 – Occupazione di area adibita a giardino;
 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 5 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 273,24, secondo quanto riportato al p.to 2.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec l.innocenti@pec.architettifirenze.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedenti*
77b84b9d3d8ddc1bc5f731b6b35a8b0a665e561e2e8be66c8b2a1d6b1bf6afef



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20096 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3364, pratica Sidit n. 2917/2022. Concessione idraulica di un'area demaniale del Torrente Bardalone, in località Campo Tizzoro, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), occupata da una condotta fognaria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022492

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA la L. R. 50/2021 “Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato;

VISTA l'istanza inviata da GAIA S.p.A., di seguito denominata “concessionario”, C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n°0280555 del 13/07/2022 con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici:

- relazione tecnica
- elaborati cartografici
- documentazione fotografica;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

- degli oneri istruttori di € 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 08.07.2022,
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per l'istanza, mediante bollo virtuale (autorizzazione n. 18493 del 01.04.2005),
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il decreto, mediante bollo virtuale (autorizzazione n. 18493 del 01.04.2005);

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di un'area, identificata catastalmente al foglio 69, mappali 474, 475, 476, 477, 338 del Comune di San Marcello Piteglio (PT), appartenente al demanio idrico dello Stato, del torrente Bardalone (codice regionale MV11169) occupata da una condotta fognaria collocata parallelamente al corso d'acqua, per una lunghezza di circa 80,00 ml e larghezza media di cm 60 circa, per complessivi 50 mq.;

PRESO ATTO che la tubazione, collocata all'interno di cameretta in cemento, ha la dimensione DN120 e sono presenti n.4 pozzetti;

RISCONTRATO che la collocazione della tubazione, ubicata a distanza inferiore di ml 4.00 dal Torrente risulta obbligata dalla natura dei luoghi, in quanto il torrente in tale porzione è delimitato da entrambi i lati da fabbricati esistenti e muri di recinzione e pertanto non è possibile collocare diversamente la tubazione stessa, alla quale devono peraltro essere collegati gli allacci dei fabbricati esistenti, anch'essi obbligati dallo stato dei luoghi, per tipologia e collocazione degli scarichi stessi;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3364, pratica SIDIT n. 2917/2022;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, oltreché dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità dell'opera, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all' opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il

Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato chiesto con nota prot 0291463 del 21/07/2022 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute di pagamento sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0322083 il 18/08/2022:
€ 1.086,11 di indennità pregresse (canoni anni dal 2017 al 2021 + interessi legali),
€ 108,79 (euro centotto/79) di imposta Imposta regionale anno 2021 sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente è stato chiesto con nota prot 0361041 del 22/09/2022 il versamento di euro 216,00 di cauzione, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate e la cui ricevuta di pagamento è stata acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0368959 il 28/09/2022;

DATO ATTO che il canone per l'anno 2022 verrà richiesto a GAIA S.p.A. dal Settore regionale competente in materia di tributi;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a GAIA S.p.A., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, la concessione idraulica di un'area demaniale del torrente Bardalone (codice regionale MV11169) di 50 mq, identificata catastalmente al foglio 69, mappali474, 475,476, 477, 338 del Comune di San Marcello Piteglio (PT), occupata da una condotta fognaria collocata parallelamente al corso d'acqua, per una lunghezza di circa 80,00 ml e larghezza media di cm 60 circa;

2 di stabilire in 19 anni la durata della presente concessione, a decorrere dalla data del presente decreto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di notificare il presente atto alla società Gaia S.p.A;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20102 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2440332 - Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Agliena, in Comune di Certaldo per l'esecuzione di attraversamento aereo con cavo BT. Pratica SiDIT 239/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022452

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 239/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 26933 del 24-01-2022 presentata da Selvatici Federico in qualità di Responsabile di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Nucara Francesco, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Agliena, in Comune di Certaldo, presso la particella 108 del Foglio 46 - 55 per la realizzazione dell'opera n. 10366 - AUT_2440332 - Attraversamento aereo con cavo BT, così come descritto e rappresentato nell'elaborato di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 307/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesce a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente mediante versamento con modello F23;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 5,53 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 4,15 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a $\frac{9}{12}$ del canone annuale di € 5,53 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 2,07 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato nell' elaborato sopra elencato;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Selvatici Federico in qualità di rappresentante legale della E-DISTRIBUZIONE S.P.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Agliena, in Comune di Certaldo, presso la particella 108 del Foglio 46 - 55 con l'opera n. 10366 - Attraversamento aereo con cavo BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 5,53, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e francesco.nucara@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20104 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel comune di Barberino Tavarnelle (FI), N.C.T. foglio n. 15 particella n.294 - SIDIT Pratica n. 3717/2021 Proc.n. 4605/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022496

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza iscritta al prot. n. 300629 in data 21/07/2021 con la quale la società Poggio Società Agricola s.r.l. con sede in Barberino Tavarnelle (FI) via del Cerro 10, ha fatto richiesta di ricerca e concessione di acque pubbliche per uso agricolo mediante la realizzazione di un pozzo nel comune di Barberino Tavarnelle (FI) località Poggio Romita, su terreno individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 15 particella n. 294 di proprietà della società medesima;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Barberino Tavarnelle (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 14/10/2021 come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, nonché sul B.U.R.T. N.42 del 20/10/2021 e sulla pagina web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell’ art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 18/11/2021, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 21297 del 03/12/2021 con il quale società Poggio Società Agricola s.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell’ art. 95 del R.D. 1775/1933, alla realizzazione del pozzo nel sito sopra indicato;

VISTA la relazione di fine lavori in data 22/04/2022 comprendente le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Paolo Castellani (n.335 Ordine dei Geologi della Toscana) agli atti del fascicolo;

CONSIDERATO che in base all' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 20/09/22 le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 4.320 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,14 l/s, destinata ad uso agricolo;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 82,14; ha versato €. 13,69 per canone 2022 (rateo n.2 mensilità); ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare, mediante versamento di €. 32,00 sul conto corrente n. IT89O076010280000103157820 intestato a Regione Toscana e apposto la marca da bollo di €. 16,00 sul presente atto
- in data 28/09/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società POGGIO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., per uso agricolo entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo del pozzo ubicato nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), in terreno censito nel N.C.T. dal foglio 15 p.lla 294 di proprietà della società richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 28/09/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 82,14
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

728e5858838a90d6caf134e8d608b23149732429106d202a9a296b6f98a7e6c8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20105 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5376/2019 - L.R. 77/2016 - Concessione per cinque attraversamenti aerei (tip. 1.6), con il vapordotto Montieri 4 - Collettrice c/le Travale 3-4, dei corsi d'acqua fosso del Piano (TS17572), fosso di Roncaccio (TS18132), fosso del Puntone di Guercio (TS18052), fosso delle Bandite (TC10029) e fosso della Mammoleta (individuato con doppia linea catastale), situati nel comune di Montieri (GR). Concessionario: Enel Green Power Italia S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022565

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l’utilizzo della risorsa idrica e l’occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all’anno, che l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato, rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12 c. 1., della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020 che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido alla momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.250 del 24/01/2007 la Provincia di Grosseto ha autorizzato Enel Green Power S.p.a. all’attraversamento aereo, con vapordotto Montieri 4 – Collettrice c/le Travale 3-4, del fosso del Piano (TS17572), del fosso dei Brodi (oggi denominato fosso di Roncaccio TS18132), del fosso Orimaggio (oggi denominato fosso del Punton di Guercio TS18052), del fosso delle Bandite (TC10029) e del fosso della Mammoleta, individuato con doppia linea catastale, nel comune di Montieri (GR);

VISTA la nota acquisita con prot. n. 370273 del 07/10/2019 con la quale Enel Green Power S.p.A. comunicava l’imminente scissione parziale in una società di nuova costituzione, Enel Green Power Italia S.r.l., ai sensi degli artt. 2506 ss. cod. civ., con attribuzione in capo al nuovo soggetto di tutte le attività e risorse nell’ambito eolico, geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, ivi comprese le concessioni demaniali funzionali agli impianti;

VISTA la nota prot. n. 450903 del 23/12/2020, con la quale si individuano le occupazioni demaniali oggetto di autorizzazioni e concessioni rilasciate a Enel Green Power S.p.A. in relazione a impianti geotermici la cui proprietà è stata trasferita a Enel Green Power Italia S.r.l. a partire dal 01/01/2020, data di efficacia della suddetta operazione di scissione, tra le quali sono ricompresi gli attraversamenti aerei sopra indicati;

VERIFICATO che in ordine al rilascio della concessione in esame sussistono i presupposti di cui all’art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all’art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, le utilizzazioni demaniali in narrativa prive di atto di concessione valido alla predetta data, come previsto dalla L.R. 77/2016;

ACCERTATO che i corsi d'acqua fosso del Piano (TS17572), fosso di Roncaccio (TS18132), fosso del Puntone di Guercio (TS18052), fosso delle Bandite (TC10029) e fosso della Mammoleta (individuato con doppia linea catastale), riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che:

- la concessione degli attraversamenti è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione presenta i requisiti per essere rinnovata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 202273 del 17/05/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumersi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico ovvero in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse, per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 1/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per ciascun attraversamento aereo (tip. 1.6) ammonta:

- per l'anno 2016 ad € 280,00, importo determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016;
- per le annualità dal 2017 al 2021 ad € 250,00 per ciascun annualità, importo determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;

- a partire dall'anno 2022 ad € 253,00, importo determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata presentata la rinuncia;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata;

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2021;
- ha provveduto al versamento dell'indennizzo per l'uso di beni demaniali senza titolo concessorio nel periodo 2011-2015, maggiorato del 20%, pari ad € 1.095,73;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2016 e per l'anno 2021, stabilita dall'art. 1, comma 2, della L.R. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, apposita fideiussione rilasciata in data 19/07/2022 da Intesa San Paolo (polizza n. 08312/8200/00874327/579943/1599-2022), avente validità fino a formale dichiarazione di svincolo da parte del Settore regionale competente;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di registro, per l'importo di € 481,90, dovuta ai sensi dell'art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sulla copia per la registrazione per complessivi € 65,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione di pagamento F23 del 30/06/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a Enel Green Power Italia S.r.l., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, C.F. 15416251005, la concessione demaniale per cinque attraversamenti aerei (tip. 1.6), con il vapordotto Montieri 4 – Collettrice c/le Travale 3-4, dei corsi d'acqua fosso del Piano (TS17572), fosso di Roncaccio (TS18132), fosso del Punton di Guercio (TS18052), fosso delle Bandite (TC10029) e fosso della Mammoleta (individuato con doppia linea catastale), situati nel comune di Montieri (GR), così come rappresentati nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di diciannove anni, con scadenza il 31/12/2034;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 25 e 23 del Regolamento, distintamente evidenziati in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al DPR 26/04/1986 n. 131;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del soggetto istante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Cartografia

4ee5a757fe70332cf1244db220570ebe724e40d7df090182add33b7a8320b0eb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20121 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 408445/2020. Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 - Concessione di suolo demaniale, ad uso ortivo, posto in adiacenza della sponda destra del Fiume Arno, in località Cep, nel comune di Pisa, denominata "ORTO n.5", censita al NCT Foglio di mappa 25 particella 53/p, per una superficie di mq. 124,50.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022558

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto del presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii. “Regolamento in attuazione dell’art.5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione a partire dall’anno 2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014” , nel suo testo vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena” in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitanti costieri);

VISTO l’art. 1 della L.R. n.2/1971 e ss.mm., che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree;

VISTA la Decisione di Giunta n. 4 del 7 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e

190/2012;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Florian GJYLI come meglio identificato nel Disciplinare di concessione Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, ed acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.436443 del 14/12/2020, Pratica Sidit n.408445-2020, per il rilascio della concessione di area demaniale ad uso ortivo, posta in adiacenza della sponda destra del Fiume Arno in località Cep nel comune di Pisa (PI), denominata "Orto n.5", censita al al N.C.T. foglio 25, particella 53/p, per una superficie complessiva di mq. 124,50;

VISTO il decreto n. 2319 del 09/02/2021 con il quale sono stati approvati l'Avviso, lo schema di disciplinare e gli altri documenti previsti dall'art.12 del Regolamento 60/R/2016 per il rilascio di concessione dell'area demaniale sopra citata, tramite procedura ad evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul BURT, sull'albo pretorio del Comune di Pisa e sui relativi siti web istituzionali, avvenuta in data 03/03/2021, e non essendo pervenute domande in concorrenza a quella del Sig. Florian GJYLI, la concessione può essere rilasciata al sopra citato nominativo;

VISTO il Disciplinare di Concessione, Allegato A), sottoscritto in data 27/09/2022, redatto in conformità alla D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga ad osservare le prescrizioni indicate all'art. 22 del Regolamento 60/R/2016("Oneri del Concessionario") e tutte le prescrizioni, ogni altro termine, modo e condizione all'utilizzazione del bene demaniale specificati nel Disciplinare di concessione allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle sotto indicate prescrizioni generali;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione a titolo esclusivo e temporaneo dell'area demaniale in argomento, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nel Disciplinare di concessione, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'area in concessione;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie a garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche e al corso d'acqua in generale per effetto della presente Concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio in argomento al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

RITENUTO di far cessare la presente concessione entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, ovvero 9 (nove) anni decorrenti dalla data del presente decreto;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art.23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati, nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, non rientrando nei casi ammissibili di rinnovo alla scadenza;

PRESO ATTO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con apposita Delibera di Giunta, ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019, che confermava i contenuti della D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017); l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi e nei modi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che, in base a quanto indicato nel precedente paragrafo, il canone demaniale dovuto per la concessione di un'area di mq. 124,50 per uso ortivo ammonta a Euro 50,00, e che potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

VISTO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione;

CONSIDERATO altresì che il soggetto richiedente è risultato avente diritto, per l'anno 2022, all'uso gratuito dell'area demaniale di cui trattasi, come meglio specificato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, dovuto dal Concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone ee/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura in caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che il soggetto richiedente in data 24/09/2022:

- ha costituito un deposito cauzionale di Euro 50,00, pari ad una annualità del canone, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento ed a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n.463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. Florian GJYLI, come meglio identificato nel Disciplinare di concessione, Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la concessione per l'occupazione a titolo esclusivo e temporaneo di un'area appartenente al Demanio Idrico, ad uso ortivo, posta in adiacenza della sponda destra del Fiume Arno in località Cep nel comune di Pisa (PI) denominata "Orto n.5", censita al N.C.T. foglio 25, particella 53/p per una superficie complessiva di mq. 124,50;
 2. di approvare il Disciplinare di concessione Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, conforme allo schema tipo approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal Concessionario in data 27/09/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
 3. di approvare l'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
 4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2) e nell'Allegato B);
 5. di dare atto che la concessione di cui al presente provvedimento è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art.2 del R.D. 523/1904 e pertanto da salvi ed impeggiati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 6. di trasmettere per via telematica il presente atto ai competenti Uffici regionali per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, comma 1 lettera c) del Regolamento di cui al D.P.G.R.T. 12 agosto 2016 n.60/R.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

*A All.A Disciplinare Sidit 408445 -2020
cd1c32fca2af4aa19ea011039e7af2d6a41de838ac1efdd84c265300662b4ee4*

*B All.B_MOTIVAZIONI_GRATUITA'_Sidit408445-2020.pdf
02bc96f6ddc432a4939f878c039afe93c4f5e4aa3b5f20aaaa4c3af8ff1541c9*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20122 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Codice locale pratica n° 3480, pratica SIDIT n° 3737/2022. Autorizzazione e concessione idraulica per intervento di sistemazione spondale - protezione di pile in alveo del viadotto Aulla, sul Fiume Magra - pila P10 - svincolo A15 Aulla, nel Comune di Podenzana (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022575

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA l’istanza di concessione presentata da SALT p.a. Tronco Autocisa, C.F. 00140570466, di seguito denominata come “Concessionario”, con sede legale a Lido di Camaiore in via Don Enrico Tazzoli, 9, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Daniele Buselli, acquisita agli atti di questo Settore con prot. 347460 del 13/09/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica in formato digitale, costituita dai seguenti elaborati, redatti e firmati digitalmente dall’Ing. Riccardo Telo’, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Parma al n.1099:

1 - relazione tecnico descrittiva

2 - relazione idraulica

3 - planimetria stato di fatto, progetto, catastale e sezioni trasversali;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che la richiesta è relativa all’effettuazione de lavori al ponte sul fiume Magra che collega lo svincolo A15 con la città di Aulla e più precisamente alla pila P10, posta in prossimità della sponda destra, nel territorio comunale di Podenzana;

DATO ATTO che i lavori sono necessari in quanto le piene degli ultimi anni hanno causato processi erosivi in corrispondenza della pila, per cui sarà realizzata una protezione di altezza media di circa 2 metri a protezione del plinto, tramite posa di massi ciclopici del peso di 3000 – 7000 Kg., inoltre sarà ripristinata anche una parte della scogliera esistente, in sponda destra nei pressi della pila;

DATO ATTO che sarà realizzata, per consentire l’accesso in alveo, una pista di cantiere in area demaniale;

DATO ATTO che l'area demaniale oggetto di occupazione per effettuare le lavorazioni e realizzare la pista appartiene all'alveo del Fiume Magra (TN12578) e catastalmente è identificata al NCEU del Comune di Podenzana al foglio 3 senza indicazione di mappale (acque);

RILEVATO che gli elaborati tecnici presentati che descrivono lo stato dei luoghi al quale si riferisce il seguente atto, sono quelli precedentemente elencati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica codice SIDIT n° 3737/2022 ed il codice locale n°3480;

VALUTATO con esito positivo che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018:

- a) l'intervento proposto non produce alterazione del buon regime delle acque;
- b) l'intervento proposto non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- c) l'intervento proposto non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio in altre aree;
- e) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio per le persone e per l'immobile stesso (ponte);

e che tali condizioni sono state verificate nello studio idraulico allegato all'istanza;

DATO ATTO che il Fiume Magra rientra nell'elenco di cui all'allegato A del decreto 6304 del 21/06/2006 per cui è previsto il pagamento del contributo ittigenico ai sensi della LR 7/2005 e della delibera di giunta regionale n° 1636 del 23/12/2019;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904, dalla Legge 37/1994 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e SALT p.a. Tronco Autocisa (Concessionario);

DATO ATTO che, nella conduzione del bene demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI PER I LAVORI:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del Fiume Magra (TN12578);
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati (erosione spondale, disalveamenti, ecc. ecc.);
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Settore Genio Civile Toscana Nord o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno

possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori in alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del Fiume Magra ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Podenzana come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;
- SALT p.a. Tronco Autocisa è tenuta al pagamento del contributo ittiogenico ai sensi della LR 7/2005 e della delibera di giunta regionale n° 1636 del 23/12/2019 secondo le modalità stabilite dal Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (Flags), Pesca nelle Acque Interne al quale dovrà richiederne l'importo;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI PER I LAVORI:

- utilizzo di blocchi ciclopici di almeno Kg 3.000 di peso per la realizzazione delle scogliere;
- comunicazione a questo Settore della data di inizio lavori con almeno sette giorni di preavviso unitamente al nominativo di un responsabile di cantiere reperibile H24. La data di fine lavori dovrà essere comunicata entro i successivi sette giorni;
- attenersi alle disposizioni del Piano di Protezione Civile del Comune di Podenzana per quanto attiene il rischio idraulico ed idrogeologico.

PRESCRIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le aree indicate in premessa per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio

insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile Toscana Nord ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata

incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 12 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che, per l'uso previsto (uso cantieristico), individuato nell'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n°888/2017 al punto 13, si applica il canone di € 200,00 annui (euro duecento/00);

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, da pagarsi unitamente al canone demaniale. L'imposta regionale, istituita con la legge 281/70 recepita dalla Regione Toscana L.R. 30/12/1971 n.2 è attualmente regolamentata dalla legge regionale 27/12/2018 n. 74, che ne ha commisurato l'aliquota al 50% dell'importo del canone e pertanto l'importo da versare ammonta a € 100,00 (euro cento/00);

DATO ATTO che per l'occupazione richiesta SALT p.a. Tronco Autocisa ha provveduto al pagamento

del canone di € 200,00 e della relativa imposta regionale di € 100,00 come risulta dalla copia dei rispettivi bonifici bancari datati 05/10/2022 acquisiti al protocollo al n° 381716 in data 07/10/2022;

DATO ATTO infine che l'imposta di bollo per il presente decreto è stata assolta con marca da bollo da 16,00 euro che ha l'identificativo n. 01210532757581 del 28/07/2022;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare SALT p.a. Tronco Autocisa, C.F. 00140570466, con sede legale a Lido di Camaiore in via Don Enrico Tazzoli n. 9 nella persona del Legale Rappresentante Ing. Daniele Buselli, ad effettuare i lavori al ponte sul fiume Magra che collega lo svincolo A15 con la città di Aulla e più precisamente alla pila P10, posta in prossimità della sponda destra, nel territorio comunale di Podenzana (MS);
2. di concedere a SALT p.a. Tronco Autocisa, di utilizzare un'area del demanio idrico in sponda destra del Fiume Magra (TN12578) identificata al NCEU del Comune di Podenzana al foglio 3 senza indicazione di mappale (acque) per uso cantieristico;
3. di stabilire che l'uso dell'area demaniale è quello individuato al punto 13 dell'Allegato A alla DGR 888/2017 "Uso cantieristico" per il quale è previsto un canone annuo di € 200,00 (euro duecento/00);
4. di disporre che il presente decreto di Concessione è rilasciato senza il disciplinare, dando atto che lo stesso contiene, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i, gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente e il Concessionario;
5. di stabilire che la Concessione ha durata di mesi 12 secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
6. di dare atto che gli effetti della Concessione decorrono dalla data del presente decreto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di notificare il presente atto a SALT p.a. Tronco Autocisa ed al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (Flags), Pesca nelle Acque Interne;
9. di dare, altresì, atto che, avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20135 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n° 3017/4424 del 2022 - Concessione di uno scarico di acque reflue domestiche del complesso aziendale, sul Borro Fonti (TS3461), in località Abbadia Monastero, nel comune di Castelnuovo B.ga (SI) - Cod. Locale n° 2372 O.I.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022529

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. n.888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in*

attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n.4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dall'Impresa *Agricola Nanni Bianca Maria*, con sede legale nel Comune di Roma in Piazza Sant'Alessio, 32 – P. IVA 04673630580, nella persona di Stefano Marchetti, mediante procura speciale Rep. n. 15466 del 28/05/2004 ai rogiti del Notaio Dr Luigi D'Alessandro (iscritto al Collegio notarile Distretto di Roma, Velletri e Civitavecchia) e domiciliato per la carica in Strada di Certosa n.32 A, Siena, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 303881 del 01/08/2022 (Pratica SiDIT n. 3017/4424 del 2022), con le quali è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Corografia 1:10.000;
- Documentazione Fotografica;
- Estratto di mappa catastale 1:2.000;
- Tavole Stato Attuale, Progetto e Sovrapposto;

DATO ATTO che il progetto (redatto dal tecnico Dott. Geol. Duccio Losi) prevede la realizzazione di uno scarico di acque reflue domestiche del complesso aziendale *Impresa Agricola Nanni Bianca Maria*, sul Borro Fonti (TS3461), in località Abbadia Monastero, nel comune di Castelnuovo B.ga (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il Borro sopra indicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", viene individuata l'area oggetto della concessione;

RICHIAMATA la nota trasmessa da questo Settore al Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud con prot n.0323128 del 19/08/2022 al fine di individuare eventuali interferenze con le attività consortili e considerato che con nota prot. 0326241 del 24/08/2022 il Consorzio ha espresso contributo istruttorio favorevole;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. b) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.0346364 del 12/09/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c. sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, /dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvivere;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

>PRESCRIZIONI TECNICHE

- le protezioni spondali e di fondo dell'opera di scarico, da realizzare con massi di adeguate dimensioni, siano posate in modo tale da non ridurre o modificare in modo negativo le sezioni del corso d'acqua;
- verificare dopo eventi meteo significativi, eventuali erosioni di sponda e/o fondo alveo che potrebbero aver interessato la zona dello scarico;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*"
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della struttura di scarico e della relativa difesa spondale eseguita, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco o dissesto;

> PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile ed il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'uso "6.2 – Scarichi Acque reflue domestiche", dovuto per l'anno in corso, ammonta ad € 232,76 (euro duecentotrentadue/76), in base alla rivalutazione su base ISTAT applicata ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e potrà essere nuovamente aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 77,59 pari a 4-dodicesimi dell'importo annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 232,76 pari ad una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree per l'anno 2022, per un importo pari ad euro 38,80;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di annullamento della marca da bollo n°identificativo - 01211300197981 del 08/07/2022 trattenuta presso il soggetto richiedente);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare all'Impresa *Agricola Nanni Bianca Maria*, con sede legale nel Comune di Roma in Piazza Sant'Alessio, 32 – P. IVA 04673630580, la concessione demaniale di scarico di acque reflue domestiche del complesso aziendale, sul Borro Fonti (TS3461), in località Abbazia Monastero, nel comune di Castelnuovo B.ga (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/09/2031;
2. di autorizzare l'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e

impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.


IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A planimetria

4c811701035cb9667507c35e5c14b0bb544c5d8119c74a7b59da5543687b437b

Pratica Si.Dit. n° 3017/4424 del 2022 e Cod. Locale 2372 O.I. - Ditta: Impresa Agricola Nanni Bianca Maria
Richiesta di autorizzazione e concessione opere di scarichi civili del complesso aziendale sul Borro Fonti (TS3461), in
località Abbazia Monastero, nel comune di Castelnuovo B.ga (SI).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20171 - Data adozione: 11/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3209, pratica SIDIT n. 2742/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare un nuovo elettrodotto interrato/aereo MT con nuovi attraversamenti e opere nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, compresa la demolizione di un tratto di linea aerea esistente, in località Pian di Novello nel Comune di Abetone Cutigliano (PT).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022601

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l' istanza inviata da E-distribuzione S.p.A.(C.F. 05779711000), di seguito denominata “concessionario”, con sede legale in via Ombrone n.2 a Roma, avente ad oggetto: “AUT_2345184 Concessione idraulica. Costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo ed aereo MT a 15kV, nonché posa di nuovi sostegni di linea, nuova cabina tipo MINIBOX, nuovi armadi stradali e demolizione di un tratto di linea aerea per miglioramento impianti, in località Pian di Novello nel Comune di Abetone Cutigliano (PT). PRATICA e-dis. n°2345184”, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 0164757 del 21/04/2022 , perfezionata con pec del 07/07/2022 (prot. 273834), con le quali sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma dell'Ing. Iacopo Giusti, iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Pistoia al n. 1235:

-piano tecnico comprendente: relazione tecnica-descrittiva, corografia, catastale, estratti vari, planimetria con schematizzazione intervento, sezioni fluviali interferenze, documentazione fotografica, sezione scavo stradale e schede tecniche componenti;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di € 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 09/04/2022,
- dell'imposta di bollo (€ 16,00) per l'istanza, assolta in maniera virtuale (Aut. AdE n. 133874/99),
- dell'imposta di bollo (€ 16,00) per il decreto, assolta in maniera virtuale (Aut. AdE n. 133874/99);

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato/aereo MT con nuovi attraversamenti e opere nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, in sostituzione del vecchio tracciato in linea aerea esistente di cui è prevista la demolizione, in località Pian di Novello nel Comune di Abetone Cutigliano (PT);

PRESO ATTO che l'intervento proposto interferisce con i seguenti corsi d'acqua, iscritti nel Reticolo Idrografico regionale ai sensi della L.R. 79/2012, tramite attraversamenti aerei e attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti, comprese le relative opere da eseguire nelle fasce di rispetto dei 10m dai corsi d'acqua;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione delle aree demaniali, di pertinenza dei seguenti corsi d'acqua, occupate dai seguenti attraversamenti:

| Interferenza e Tipologia | Reticolo e Catastale | Descrizione interferenza con il corso d'acqua |
|--|---|---|
| I-2 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO | Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 28 part. 272 - f. 29 part. 44 | <u>Attraversamento interrato</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Fosso della Piaggiata (TN19734), in loc. Pian di Novello, Comune Abetone Cutigliano (PT) |
| I-3 ATTRAV. UTILIZZANDO MANUFATTI ESISTENTI | Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No f. 29 part. 4-55 | <u>Attraversamento con canaletta staffata al ponte</u> Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome (TN19599), in loc. Pian di Novello, Comune Abetone Cutigliano (PT) |
| I-4 ATTRAV. UTILIZZANDO MANUFATTI ESISTENTI (e PERCORRENZA in FASCIA RISPETTO) | Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f. 29 part. 47-74 | <u>Attraversamento con canaletta staffata al ponte</u> Elettrodotto MT (15kV) del Fosso della Borraccia (TN19612), e <u>Percorrenza</u> del F. della Borraccia (TN20294), in loc. Pian di Novello, Comune Abetone Cutigliano (PT) |
| I-5 ATTRAV. UTILIZZANDO MANUFATTI ESISTENTI | Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No | <u>Attraversamento con canaletta staffata al ponte</u> Elettrodotto MT (15kV) del corso senza nome |

| | | |
|--|---|--|
| | f. 29 part. 25-50 | (TN19711), in loc. Pian di Novello, Comune Abetone Cutigliano (PT) |
| I-6 ATTRAVER UTILIZZANDO MANUFATTI ESISTENTI | Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì // No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì // No f. 29 part. 27 - f. 30 part. 55 | <u>Attraversamento con canaletta staffata al ponte</u> Elettrodotto MT (15kV) del Rio Piastraso (TN19962), in loc. Pian di Novello, Comune Abetone Cutigliano (PT) |
| I-7 ATTRAVERSAMENTO AEREO | Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì // No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì // No f. 21 part. 155 - f. 29 part. 55 | <u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Sestaione (TN19439), in loc. Pian di Novello, Comune Abetone Cutigliano (PT) |
| I-8 ATTRAVERSAMENTO AEREO | Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì // No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì // No f. 21 part. 163 - f. 30 part. 15 | <u>Attraversamento aereo</u> con Elettrodotto MT (15kV) del Torrente Sestaione (TN19439), in loc. Pian di Novello, Comune Abetone Cutigliano (PT) |

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3209, pratica SIDIT n. 2742/2022;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

PRESCRIZIONI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, anche in quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito per mezzi pesanti, in particolare su argini imbibiti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- Il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio dei ponti/condotture di regimazione dei corsi d'acqua esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate a totale onere del richiedente la concessione;
- al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto nell'allegato IX D.lgs 81/2008, la distanza minima del cavo dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda non dovrà essere minore di quanto previsto al punto 2.1.05 del DM 21/03/1988 e comunque maggiore di 7,00m.

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica dei corsi d'acqua interessati o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è di euro 1.363,94, nel dettaglio così esemplificato:

Uso: 1.1 Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti (lungh. pari o inf. a 100m : 300€ per attraversamento),

- Riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg. 60/R) = 240€, 5 attraversamenti X 240€ = 1.200,00 €

Uso: 1.2 Attraversamento aereo con elettrodotto, oltre 400V fino a 30.000V (102,46€ per attraversamento)

- Riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg.60/R) = 81,97€, 2 attraversamenti X 81,97€ = 163,94 €

CONSIDERATO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per gli anni 2021 e 2022, l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata e commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato richiesto con nota prot n. 0281189 del 13/07/2022 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n.0298070 il 27/07/2022:

€ 568,31 di canone anno 2022 (rateo 5/12 mensilità),

€ 284,16 di imposta regionale per l'anno 2022,

€ 1.363,94 di cauzione,

PRESO ATTO dell'avvenuto pagamento delle spese di registrazione (€ 566,30) del presente atto con l'inoltro da parte di E-distribuzione della quietanza del modello F24 pervenuta il 05/10/2022 protocollata con n. 0378681;

DATO ATTO che la cauzione, rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, è stata costituita dalla società richiedente mediante bonifico del 17.07.2022;

DATO ATTO che il presente atto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a E-distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000), con sede legale in Via Ombrone n.2 a Roma, la concessione idraulica di aree demaniali, di pertinenza dei corsi d'acqua in narrativa elencati, per realizzare un nuovo elettrodotto interrato/aereo MT con nuovi attraversamenti e opere nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, compresa la demolizione di un tratto di linea aerea esistente, in località Pian di Novello nel Comune di Abetone Cutigliano (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 articoli 93 e 98, dell'art.2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e dell'art. 3 commi 2-3-4 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati a firma dell'ing. Iacopo Giusti;

3 di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

5 di stabilire che la concessione delle suddette aree avrà la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad un importo totale di € 1.363,94, maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di notificare il presente atto al concessionario tramite PEC (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);

9. di procedere alla registrazione fiscale del presente atto, presso i competenti Uffici Finanziari dell'Agenzia delle Entrate;

10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20188 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990 e autorizzazione ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee mediante perforazione di un pozzo denominato "Aureliaa1", in loc. Avenza del Comune di Carrara (MS), pratica C.L. n. PC 1477/23-271 e Sidit n. 1210/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022645

IL DIRIGENTE

- VISTI:
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- l'art. 9 del D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 02/12/1994 n° 92;
- la L.R. n. 22/2015 e il DGRT n. 122 del 23/02/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- la legge regionale 40/2009;

VISTI:

- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il regolamento emanato dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la L.R. 11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la L.R. 68/2016 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015 e 81/2015";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 19/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;

VISTA l'istanza presentata da GAIA SpA (C.F. 01966240465) con sede legale in Via Gaetano Donizetti n.16 nel comune di Pietrasanta (LU), il 23/02/2022 con prot.n.72098, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica sotterranea, mediante perforazione di un pozzo esplorativo/produttivo denominato "Aurelia", mappale n. 70 foglio n. 251 del NCT in loc. Avenza del Comune di Carrara (MS), di proprietà dei Sigg.ri Fontana Alberto, Fontana Flavia, Fontana Marcella, Fontana Marzia e Marini Giovanna (i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto), per derivare una portata massima pari a 10,00 l/s e minima di 1,00 l/s per un volume annuo di 315.360,00 mc, ad uso potabile;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 13/04/2022, nonché sul sito internet della Regione Toscana nella sezione <http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche> e all'albo pretorio del Comune di Carrara;

TENUTO CONTO CHE:

- alla locale visita di istruttoria, che si è svolta il giorno 30/05/2022, sono state raccolte le osservazioni e precisazioni espresse dai proprietari del terreno su cui è prevista la perforazione e dal loro rappresentante, e sono state chieste al richiedente alcuni approfondimenti necessari ai fini dell'avvio del procedimento;
- non sono pervenute osservazioni ed opposizioni entro il termine previsto;

- con nota prot.n.271204 del 06/07/2022 sono pervenute le integrazioni richieste;
- con nota prot.n.277403 del 11/07/2022 è stata quindi convocata la Conferenza dei servizi in modalità asincrona semplificata;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, pervenuto con nota prot.n.381852 del 07/10/2022 da parte dell'ARPAT-Dipartimento Massa-Carrara;

VISTO il contributo, acquisito il 28/07/2022, in ordine al rispetto delle Norme del Demanio Idrico e alla regolarità idraulica ai sensi del RD 523/1904 (Pratica 3350);

TENUTO CONTO che non essendo pervenute le determinazioni, entro il termine sopra indicato, dell'Azienda USL Toscana nord ovest -Dipartimento Prevenzione, e del Settore Tutela della natura e de mare -Ufficio Gestione del patrimonio naturalistico ambientale 2, regolarmente convocati, equivalgono ad assenso senza condizioni;

CONSIDERATO che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

RITENUTO di autorizzare Gaia SpA ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/33 e dell'art. 51 del DPGRT 61/2016, denominato "Aurelia1", mappale n. 70 foglio n. 251 del NCT in loc. Avenza del Comune di Carrara (MS), di proprietà dei Sigg.ri Fontana Alberto, Fontana Flavia, Fontana Marcella, Fontana Marzia e Marini Giovanna, per derivare una portata massima pari a 10,00 l/s e minima di 1,00 l/s per un volume annuo di 315.360,00 mc, ad uso potabile, a cui seguirà successivo atto concessorio, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel dispositivo;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata il 23/02/2022 con prot.n.72098, da GAIA SpA (C.F. 01966240465) con sede legale in Via Gaetano Donizetti n.16 nel comune di Pietrasanta (LU), per ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica sotterranea, mediante perforazione di un pozzo denominato "Aurelia1", mappale n. 70 foglio n. 251 del NCT in loc. Aurelia del Comune di Carrara (MS), di proprietà dei Sigg.ri Fontana Alberto, Fontana Flavia, Fontana Marcella, Fontana Marzia e Marini Giovanna (i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto), per derivare una portata massima pari a 10,00 l/s e minima di 1,00 l/s per un volume annuo di 315.360,00 mc, ad uso potabile;

2) DI AUTORIZZARE GAIA SpA (C.F. 01966240465) ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee mediante perforazione di un pozzo denominato "Aureliaa1", mappale n. 70, foglio n. 251 del NCT in loc. Avenza del Comune di Carrara (MS), di proprietà dei Sigg.ri Fontana Alberto, Fontana Flavia, Fontana Marcella, Fontana Marzia e Marini Giovanna, per derivare una portata massima pari a 10,00 l/s e minima di 1,00 l/s per un volume annuo di 315.360,00 mc, ad uso

potabile, sulla base del piano di massima a firma di Geoexplorer srl, allegato all'istanza e presente agli atti della pratica C.L. n. PC 1477/23-271 e Sidit n. 1210/2022 con le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere comunicato al Genio Civile Toscana Nord - Sede di Massa - il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, la data di inizio degli stessi e i risultati delle ricerche effettuate;
- b) il pozzo dovrà essere dotato di idonei contatori per la misura dei prelievi e degli scarichi in conformità con quanto indicato nell'Allegato A della D.P.G.R. n. 51/R/2015 e prescritto nel disciplinare di concessione; l'utilizzatore dovrà provvedere alla loro manutenzione per tutta la durata dell'utenza e a comunicare all'Autorità concedente i numeri di matricola e le letture annuali,
- c) i lavori di perforazione dovranno essere condotti in modo ordinato evitando di danneggiare il terreno in prossimità del luogo di lavoro, limitando l'occupazione allo stretto necessario in modo da dare il minimo disturbo possibile alle coltivazioni ed alle sistemazioni attuali della proprietà,
- d) durante i lavori di ricerca dovrà essere verificato, che non venga, a causa dei lavori stessi, ostacolato il regolare traffico sulle strade e non venga minimamente alterato il normale flusso delle acque di qualsiasi corso d'acqua o fossi di scolo esistenti nella zona, né si creino condizioni atte a favorire la percolazione di acque superficiali o reflui liquidi nel sottosuolo,
- e) dovrà essere evitata la contaminazione delle acque di falda da rifiuti e reflui di cantiere (es. lubrificanti, carburante, stracci imbevuti di sostanze contaminanti ecc.),
- f) le opere di intercettazione di acque sotterranee dovranno essere realizzate osservando le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e adottando tutti i criteri di buona tecnica quali, in particolare:
 - gestione delle acque di perforazione e di restituzione: gli interventi di realizzazione delle opere dovranno essere condotte nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R/2008. In particolare, le acque di perforazione sono soggette alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali o dei rifiuti, ai sensi dell'art. 52 ter, mentre le acque derivanti dalle operazioni di messa in esercizio dei pozzi sono soggette a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 52 e dovranno essere assolutamente scevre da fluidi di perforazione,
 - rivestimenti e posizionamento filtri: lungo le tubazioni di rivestimento dei perfori dovranno esser inseriti segmenti filtranti solo in corrispondenza dei livelli produttivi dell'acquifero, mentre nei restanti intervalli le tubature dovranno rimanere cieche,
 - interposizione di dreni: nelle interfacce tra perforo e rivestimento dovrà esser interposto materiale granulare con funzione di dreno, da porre in opera con distribuzione uniforme e pezzatura adeguata alla granulometria del mezzo acquifero, controllandone la posa con un testimone, così da evitare la formazione di vuoti o ponti,
 - tamponi isolanti: là dove vengano intercettati due o più livelli acquiferi distinti e sovrapposti, (acquifero multistrato) al fine di preservarne le naturali condizioni di confinamento ed evitare la miscelazione delle acque, è fatto obbligo d'inserire nelle interfacce tra perforo e rivestimento, in corrispondenza degli strati di confinamento, riempimenti impermeabili con funzione di tampone, da porre in opera con distribuzione uniforme, controllandone la posa con un testimone, così da evitare la formazione di vuoti o ponti; il materiale sigillante dovrà esser costituito da miscele di cemento-bentonite e/o da fanghi argillosi additivati con polimeri naturali e tutti i prodotti utilizzati dovranno possedere requisiti qualitativi conformi, sotto l'aspetto chimico-fisico e batteriologico, a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006,
 - cementazione delle testate: alle testate dei pozzi le intercapedini tra perfori e colonne di rivestimento dovranno essere cementate sino a profondità tali da isolare completamente la prima falda acquifera; attorno alle testate dovranno inoltre esser realizzate piattaforme impermeabili di dimensioni e pendenza idonee a garantire l'allontanamento delle acque superficiali e la protezione assoluta delle acque sotterranee,
 - isolamento dei bocca-pozzi: al fine di tutelare le acque sotterranee da potenziali pregiudizi dovuti a infiltrazioni di reflui, le imboccature delle colonne di rivestimento

dovranno essere livellate a quote sopraelevate (almeno 30 cm) rispetto al p.d.c. e trovare riparo entro apposite strutture protettive, in rilevato o in pozzetto seminterrato; se non protette da sovrastrutture, le bocche di pozzi dovranno esser sempre dotate di testate stagne provviste di flangia, controflangia, guarnizione, alloggiamento filettato per tubazioni eduttive, foro filettato per passaggio cavi elettrici con pressacavo in gomma per l'impermeabilizzazione e foro filettato con tappo per inserimento di sonde di livello; resta tassativa la chiusura degli imbocchi dei pozzi al fine d'impedire qualsiasi tipo d'intrusione dalla superficie; i pozzi dovranno peraltro esser realizzati in modo tale da non costituire fonte di pericolo per le persone, con particolare riferimento al serraggio delle testate ed alla conservazione e gestione nel tempo di tali presidi,

- ripristino dei luoghi: i residui solidi di lavorazione, compreso il detrito estratto durante le attività d'escavo, dovranno esser raccolti ed avviati a recupero o a smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 186 del D. Lgs. 152/06 e s. m.i.). Le aree di cantiere dovranno inoltre essere sgomberate da fanghi e/o residui depositati nel corso dei lavori e riportate in pristino stato;

g) non appena ultimata la perforazione del pozzo, il Servizio predetto dovrà essere informato dell'avvenuta ultimazione dei lavori fornendo i mezzi occorrenti per procedere alla misura dell'acqua trovata;

h) dovrà essere comunicato tempestivamente la data delle prove di pompaggio delle quali dovrà essere redatto verbale che dia atto dei criteri seguiti nella esecuzione delle prove stesse, delle misure di portata e di livello correlate alla durata del pompaggio, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque rilevate su campioni prelevati nelle varie fasi delle prove, oltre che dei monitoraggi piezometrici e chimici. Qualora l'acqua rinvenuta fosse destinata al consumo umano si renderà necessario attivare presso la Azienda UsI la procedura di "Giudizio di qualità e di idoneità d'uso dell'acqua destinata al consumo umano";

i) alla luce dell'Allegato C alla DGRT 58/2019, il quale riporta per il corpo idrico sotterraneo in oggetto, uno stato quantitativo SCARSO dato da intrusione salina e deficit di bilancio, al quale è associato un livello di tutela T3, dovrà essere ridefinito se, a cascata, la previsione degli impatti e di intensità rimangano inalterati anche rispetto a questo scenario per le portate di prelievo in progetto;

l) L'autorizzazione viene accordata per anni uno a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente alle condizioni di cui sopra. Essa potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 51 comma 4 del DPGRT n. 61/2016 e revocata nei casi previsti dallo stesso articolo del citato DPGRT senza che l'interessato abbia diritto a compensi o indennità. L'autorizzazione non potrà comunque essere ceduta senza il nulla osta preventivo dell'Amministrazione che l'ha accordata;

m) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione dovrà esser trasmessa al Settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, i cui contenuti siano conformi a quanto previsto nell'allegato D, parte III, del D.P.G.R. 61/R/2016; la relazione dovrà inoltre esser corredata da dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità al progetto delle opere eseguite e dovrà infine comprendere un elaborato che illustri l'influenza dell'emungimento sulla stabilità dei terreni interessati, come disposto dagli artt. 105 e 106 del R.D. 1775/1933. Qualora l'acqua rinvenuta fosse destinata al consumo umano si renderà necessario attivare presso la Azienda UsI la procedura di "Giudizio di qualità e di idoneità d'uso dell'acqua destinata al consumo umano", di cui al D.Lgs n. 31/2001;

n) La presente autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea è inerente solo a quanto disciplinato dal T.U. n. 1775/33, dal D.Lgs n. 152/06 e dal DPGRT n. 61/2016 in materia di derivazioni di acque pubbliche. Il richiedente dovrà provvedere, se dovute, ad eventuali altre autorizzazioni inerenti la realizzazione pratica delle opere;

o) per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS).

- 3) DI DARE ATTO che la documentazione relativa alle caratteristiche finali del pozzo che sarà realizzato, compresi i risultati delle prove di pompaggio (a gradini di portata e di lunga durata a portata costante), necessari per valutare le caratteristiche del pozzo e dell'acquifero e la compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrologico, sarà inviata all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai fini dell'espressione del parere ai sensi art. 7 comma 1bis RD 1775/33;
- 4) DI STABILIRE che eventuali altre prescrizioni che dovessero essere impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nell'ambito dell'espressione del parere ai sensi art. 7 comma 1bis RD 1775/33, o da Enti che dovessero partecipare alla locale visita di istruttoria, saranno inserite nel disciplinare di concessione;
- 5) DI DISPORRE che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi, nonché ai Sigg.ri Fontana Alberto, Fontana Flavia, Fontana Marcella, Fontana Marzia e Marini Giovanna, proprietari del terreno su cui sarà realizzata la perforazione;
- 6) DI DARE ATTO che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
- 7) DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
- 8) DI DARE ATTO che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati identificativi

3f82828188cd12a8943ebba19c415f8ad4a87194e95019f3fcbab02b508f2ab2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20192 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3073, SIDIT n. 3251/2022.
Concessione di un'area demaniale del Fosso Grande o Fossa Lunga, nel bacino estrattivo di di Fantiscritti - Cava 71, nel Comune di Carrara (MS), occupata da un piazzale e da un attraversamento stradale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022677

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l'istanza di concessione inviata dall'ing. Gardenato Massimo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n° 839, tecnico incaricato dalla Società Apuana Marmi s.r.l.(c.f: 00297570459), di seguito denominata “concessionario” con sede legale a Carrara (MS), in via Provinciale 158, protocollata da Regione Toscana con n° 53998 del 10/02/2022, perfezionata con pec del 11/04/2022 prot. 151446, con le quali sono stati trasmessi i seguenti documenti tecnici:

Relazione Tecnica,

Tavola 1 - Corografia

Tavola 2 - Planimetria catastale

Tavola 3 - Planimetria di sovrapposto attuale-progetto;

Sezioni di progetto,

Relazione di stabilità dimostrante la necessità d'intervento di messa in sicurezza del ravaneto;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato del Fosso Grande o Fossa Lunga, nel bacino estrattivo di Fantiscritti-Cava 71, nel Comune di Carrara (MS), occupata da:

-piazzale di mq 1250, (275 mq già presente e utilizzato e 975 mq da utilizzare in seguito alla messa in sicurezza ed all'asportazione del materiale detritico presente), individuato catastalmente al foglio 35, confinante col mappale 40, e geograficamente alle coordinate EPSG:25832 X= 591.141; Y 4.888.253 (punto medio),

-attraversamento stradale di 12 metri lineari individuato catastalmente al foglio 35, confinante col mappale 36, e geograficamente alle coordinate EPSG:25832 X= 591.192; Y 4.888.278 (punto medio);

DATO ATTO che l'occupazione riguarda un'area del demanio idrico ormai del tutto priva di funzionalità idraulica e non ricompresa nel Reticolo regionale di cui alla L.R. 79/2012;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 3073, SIDIT n. 3251/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

RITENUTO di stabilire che la presente concessione è rilasciata per 9 anni a partire dalla data del presente decreto;

DATO ATTO che la suddetta occupazione rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto viene rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza;

DATO ATTO che in data 10.10.2022 il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società Apuana Marmi s.r.l. hanno sottoscritto il disciplinare di

concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo, stabilito dall'allegato A della deliberazione 888/2017, per l'uso 4.2 (attraversamento stradale) è di € 120,00 (importo comprensivo della riduzione del 60% in quanto l'attraversamento costituisce l'unico accesso alla cava) e per l'uso 2.2 (piazzale) è di € 4.375,00 per un importo totale di € 4.495,00 versato in data 08.09.2022 con bonifico bancario;

PRESO ATTO che in data 08.09.2022 la Società Apuana Marmi s.r.l. ha versato, mediante bonifico, € 2.247,50 di imposta regionale (anno 2022), istituita con L.R. n.2 del 30/12/1971 e commisurata al 50% del canone di concessione dalla L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che la Società Apuana Marmi s.r.l. il 09.09.2022 ha pagato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 (id n.01211050801547) e l'imposta di bollo e l'imposta di registro per la registrazione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

il concessionario è obbligato a:

-assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione dell'area in concessione;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale interessata, nonché delle opere presenti; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda, il

Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che il Settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Apuana Marmi s.r.l.(c.f: 00297570459), con sede legale a Carrara (MS), in via Provinciale 158, un'area appartenente al Demanio dello Stato del Fosso Grande o Fossa Lunga, nel bacino estrattivo di Fantiscritti - Cava 71, nel Comune di Carrara (MS), occupata da:

-piazzale di mq 1250, (275 mq già presente e utilizzato e 975 mq da utilizzare in seguito alla messa in sicurezza ed all'asportazione del materiale detritico presente), individuato catastalmente al foglio 35, confinante col mappale 40, e geograficamente alle coordinate EPSG:25832 X= 591.141; Y 4.888.253 (punto medio),

-attraversamento stradale di 12 metri lineari individuato catastalmente al foglio 35, confinante col mappale 36, e geograficamente alle coordinate EPSG:25832 X= 591.192; Y 4.888.278 (punto medio);

2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento presso l'Agenzia delle Entrate, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di € 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;

5. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato;

6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

b5ae7251c2a0d45bb969c721a9f772ebbf983019a2d3005160c2f3a0f0285a5c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20206 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Rimaggio, loc. Albiano in Comune di Anghiari per attraversamento con tubazione gas metano. Pratica SiDIT 3444/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022693

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3444/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 332443 del 31-08-2022 presentata da Riccardo Matteini in qualità di rappresentante legale della CENTRIA SRL - Reti Gas SRL, c.f. 02166820510, con sede legale in Comune di Arezzo, via Igino Cocchi, n. 14 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ferrara Franco, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Elaborato grafico

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Rimaggio, loc. Albiano in Comune di Anghiari, per la realizzazione dell'opera n. 12194 attraversamento con tubazione gas metano, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4945/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e

quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 10/08/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 in data 29/09/2022 importo totale a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 242,88 in data 29/09/2022 importo totale a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 242,88 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 121,44 in data 29/09/2022a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente in qualità di rappresentante legale della CENTRIA SRL - Reti Gas SRL, c.f. 02166820510, con sede legale in Comune di Arezzo, via Igino Cocchi, n. 14

la Concessione per l'occupazione di:

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Rimaggio, loc. Albiano in Comune di Anghiari, presso la particella del Foglio con l'opera n. 12194 attraversamento con tubazione gas metano;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec progettazione@cert.centria.it e .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20229 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.2804, pratica Sidit n. 3316/2021.
Proroga per l'inizio dei lavori di cui al decreto dirigenziale n.17349 del 07.10.2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022720

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/12/1971 n. 2 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12/02/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTA la D.G.R.T. 16 marzo 2016 n. 194 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R del 25 luglio 2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA le D.G.R.T 17 dicembre 2018 n. 1414 del 17 dicembre 2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7 del 17/02/2020 – Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018;

VISTA la D.C.R.T.n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.” ;

VISTO il decreto dirigenziale n.17349 del 07/10/2021 con cui è stato approvato il progetto, presentato in data 23/08/2021 (prot. 333380) da GAIA S.p.A. per l'ampliamento del depuratore denominato Casola 1 e 2 ed è stata rilasciata alla medesima Società la concessione per l'occupazione di un'area appartenente al demanio idrico del torrente Tassonaro (TN13124-TN13174) e del Torrente Aulella (TN13105-TN13173), nel Comune di Casola in Lunigiana (MS);

VISTO il decreto dirigenziale n.9288 del 17.05.2022 di proroga di inizio lavori autorizzati con il decreto n.17349 del 07/10/2021;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal richiedente GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via G. Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.0374227 del 03.10.2022;

PRESO ATTO che la richiesta inoltrata è motivata dal fatto che è *“tutt'ora in corso l'iter per il rilascio di alcune autorizzazioni presso gli enti coinvolti per l'avvio dei lavori in oggetto”*;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che la società richiedente ha provveduto in data 30.09.2022 al pagamento degli oneri istruttori di € 75,00 (euro settantacinque/00), mediante bonifico bancario e all'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza e per il presente atto con marche da bollo virtuali da €16,00 (autoriz.n.18493 del 01.04.2005);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

RILEVATO che sussistono i presupposti per la proroga dell'inizio dei lavori senza necessità di adeguare le prescrizioni tecniche e generali contenute nel Decreto n.17349 del 07.10.2021 in quanto non sono emerse modifiche all'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica e ambientale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via G. Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU), una proroga di 12 mesi, a partire dalla data del presente decreto, per avviare i lavori autorizzati con decreto n. 17349 del 07.10.2021;

2. di autorizzare le lavorazioni ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate nel decreto n. 17349 del 07.10.2021;
4. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il soggetto destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di notificare il presente atto alla società richiedente tramite PEC (gaia-spa@legalmail.it);
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20230 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990 e autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea, mediante perforazione di un pozzo denominato "Remola1", in loc. Remola del Comune di Massa, pratica C.L. n. PC 1476/36-228 e Sidit n. 1209/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022730

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- l'art. 9 del D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 02/12/1994 n° 92;
- la L.R. n. 22/2015 e il DGRT n. 122 del 23/02/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- la legge regionale 40/2009;

VISTI:

- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il regolamento emanato dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la L.R. 11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la L.R. 68/2016 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015 e 81/2015";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 19/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;

VISTA l'istanza presentata da GAIA SpA (C.F.: 01966240465) con sede legale in Via Gaetano Donizetti n.16 nel comune di Pietrasanta (LU), il 23/02/2022 con prot.n.72098, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica sotterranea, mediante perforazione di un pozzo esplorativo/produttivo denominato "Remola1", mappale n. 93 foglio n. 245 del NCT in loc. Remola del Comune di Massa, di proprietà di FINLOR srl (C.F.: 00529710451), per derivare una portata massima pari a 10,00 l/s e minima di 1,00 l/s per un volume annuo di 315.360,00 mc, ad uso potabile;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 13/04/2022, nonché sul sito internet della Regione Toscana nella sezione <http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche> e all'albo pretorio del Comune di Massa;

TENUTO CONTO CHE:

- alla locale visita di istruttoria, che si è svolta il giorno 30/05/2022, sono state raccolte le osservazioni e precisazioni espresse dai rappresentanti della società a cui appartiene il terreno su cui è prevista la perforazione, e sono state chieste al richiedente alcuni approfondimenti necessari ai fini dell'avvio del procedimento;
- con nota prot.n.0271297 del 06/07/2022 sono pervenute le integrazioni richieste;

- con nota prot.n.0277419 del 11/07/2022 è stata quindi convocata la Conferenza dei servizi in modalità asincrona semplificata;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, pervenuto con nota prot.n. 381812 del 07/10/2022 da parte di ARPAT-Dipartimento Massa-Carrara;

VISTO il contributo, acquisito il 28/07/2022, in ordine al rispetto delle Norme del Demanio Idrico e alla regolarità idraulica ai sensi del RD 523/1904 (Pratica 3344);

VISTO il contributo del Settore Tutela della natura e del mare, pervenuto con nota prot.n.383248 del 07/10/2022, con prescrizioni;

TENUTO CONTO che non essendo pervenute le determinazioni, entro il termine sopra indicato, dell'Azienda USL Toscana nord ovest -Dipartimento Prevenzione e del Settore Tutela della natura e de mare - Ufficio Gestione del patrimonio naturalistico ambientale 2, regolarmente convocati, equivalgono ad assenso senza condizioni;

CONSIDERATO che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

RITENUTO di autorizzare Gaia SpA (C.F.: 01966240465) ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/33 e dell'art. 51 del DPGRT 61/2016, denominato "Remola1", mappale n. 93 foglio n.245 del NCT in loc. Remola del Comune di Massa, di proprietà di FINLOR srl (C.F.: 00529710451), per derivare una portata massima pari a 10,00 l/s, minima di 1,00 l/s ed un volume annuo di 315.360,00 mc, ad uso potabile, a cui seguirà successivo atto concessorio, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel dispositivo;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata il 23/02/2022 con prot.n.72098, da GAIA SpA (C.F.: 01966240465) con sede legale in Via Gaetano Donizetti n.16 nel comune di Pietrasanta (LU), per ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica sotterranea, mediante perforazione di un pozzo denominato "Remola1", mappale n. 93 foglio n. 245 del NCT in loc. Remola del Comune di Massa, di proprietà di FINLOR srl (C.F.: 00529710451), per derivare una portata massima pari a 10,00 l/s, minima di 1,00 l/s ed un volume annuo di 315.360,00 mc, ad uso potabile;

2) DI AUTORIZZARE GAIA SpA ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee mediante perforazione di un pozzo denominato "Remola1", mappale n. 93 foglio n. 245 del NCT in loc. Remola del Comune di Massa, di proprietà di FINLOR srl, per derivare una portata massima pari a 10,00 l/s, minima di 1,00 l/s ed un volume annuo di 315.360,00 mc, ad uso potabile, sulla base del piano di massima a firma di Geopexplorer srl allegato all'istanza e presente agli atti della pratica C.L.

n. PC 1476/36-228 e Sidit n. 1209/2022, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere comunicato al Genio Civile Toscana Nord - Sede di Massa - il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, la data di inizio degli stessi e i risultati delle ricerche effettuate;
- b) l'area di cantiere per la ricerca idrica e per la perforazione del pozzo dovrà essere posizionata ad almeno dieci metri di distanza dal ciglio della scarpata della sponda sinistra del Fiume Frigido;
- c) il pozzo dovrà essere dotato di idonei contatori per la misura dei prelievi e degli scarichi in conformità con quanto indicato nell'Allegato A della D.P.G.R. n. 51/R/2015 e prescritto nel disciplinare di concessione; l'utilizzatore dovrà provvedere alla loro manutenzione per tutta la durata dell'utenza e a comunicare all'Autorità concedente i numeri di matricola e le letture annuali,
- d) i lavori di perforazione dovranno essere condotti in modo ordinato evitando di danneggiare il terreno in prossimità del luogo di lavoro, limitando l'occupazione allo stretto necessario in modo da dare il minimo disturbo possibile alle coltivazioni ed alle sistemazioni attuali della proprietà,
- e) durante i lavori di ricerca dovrà essere verificato, che non venga, a causa dei lavori stessi, ostacolato il regolare traffico sulle strade e non venga minimamente alterato il normale flusso delle acque di qualsiasi corso d'acqua o fossi di scolo esistenti nella zona, né si creino condizioni atte a favorire la percolazione di acque superficiali o reflui liquidi nel sottosuolo,
- f) dovrà essere evitata la contaminazione delle acque di falda da rifiuti e reflui di cantiere (es. lubrificanti, carburante, stracci imbevuti di sostanze contaminanti ecc.),
- g) le opere di intercettazione di acque sotterranee dovranno essere realizzate osservando le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e adottando tutti i criteri di buona tecnica quali, in particolare:

- gestione delle acque di perforazione e di restituzione: gli interventi di realizzazione delle opere dovranno essere condotte nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R/2008. In particolare, le acque di perforazione sono soggette alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali o dei rifiuti, ai sensi dell'art. 52 ter, mentre le acque derivanti dalle operazioni di messa in esercizio dei pozzi sono soggette a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 52 e dovranno essere assolutamente scevre da fluidi di perforazione.
- rivestimenti e posizionamento filtri: lungo le tubazioni di rivestimento dei perfori dovranno esser inseriti segmenti filtranti solo in corrispondenza dei livelli produttivi dell'acquifero, mentre nei restanti intervalli le tubature dovranno rimanere cieche;
- interposizione di dreni: nelle interfacce tra perforo e rivestimento dovrà esser interposto materiale granulare con funzione di dreno, da porre in opera con distribuzione uniforme e pezzatura adeguata alla granulometria del mezzo acquifero, controllandone la posa con un testimone, così da evitare la formazione di vuoti o ponti;
- tamponi isolanti: là dove vengano intercettati due o più livelli acquiferi distinti e sovrapposti, (acquifero multistrato) al fine di preservarne le naturali condizioni di confinamento ed evitare la miscelazione delle acque, è fatto obbligo d'inserire nelle interfacce tra perforo e rivestimento, in corrispondenza degli strati di confinamento, riempimenti impermeabili con funzione di tampone, da porre in opera con distribuzione uniforme, controllandone la posa con un testimone, così da evitare la formazione di vuoti o ponti; il materiale sigillante dovrà esser costituito da miscele di cemento-bentonite e/o da fanghi argillosi additivati con polimeri naturali e tutti i prodotti utilizzati dovranno possedere requisiti qualitativi conformi, sotto l'aspetto chimico-fisico e batteriologico, a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;
- cementazione delle testate: alle testate dei pozzi le intercapedini tra perfori e colonne di rivestimento dovranno essere cementate sino a profondità tali da isolare completamente la

prima falda acquifera; attorno alle testate dovranno inoltre esser realizzate piattaforme impermeabili di dimensioni e pendenza idonee a garantire l'allontanamento delle acque superficiali e la protezione assoluta delle acque sotterranee;

- isolamento dei bocca-pozzi: al fine di tutelare le acque sotterranee da potenziali pregiudizi dovuti a infiltrazioni di reflui, le imboccature delle colonne di rivestimento dovranno essere livellate a quote sopraelevate (almeno 30 cm) rispetto al p.d.c. e trovare riparo entro apposite strutture protettive, in rilevato o in pozzetto seminterrato; se non protette da sovrastrutture, le bocche di pozzi dovranno esser sempre dotate di testate stagne provviste di flangia, controflangia, guarnizione, alloggiamento filettato per tubazioni eduttive, foro filettato per passaggio cavi elettrici con pressacavo in gomma per l'impermeabilizzazione e foro filettato con tappo per inserimento di sonde di livello; resta tassativa la chiusura degli imbocchi dei pozzi al fine d'impedire qualsiasi tipo d'intrusione dalla superficie; i pozzi dovranno peraltro esser realizzati in modo tale da non costituire fonte di pericolo per le persone, con particolare riferimento al serraggio delle testate ed alla conservazione e gestione nel tempo di tali presidi;

- ripristino dei luoghi: i residui solidi di lavorazione, compreso il detrito estratto durante le attività d'escavo, dovranno esser raccolti ed avviati a recupero o a smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 186 del D. Lgs. 152/06 e s. m.i.). Le aree di cantiere dovranno inoltre essere sgomberate da fanghi e/o residui depositati nel corso dei lavori e riportate in pristino stato;

h) dal momento che l'area di intervento ricade in un elemento strutturale rappresentato da "nuclei di connessione ed elementi forestali isolati" in prossimità di un "corridoio fluviale", si ritiene che il progetto non produca effetti significativi in relazione alla fauna, flora ed ecosistemi, a condizione che siano rispettate le seguenti misure:

- eseguire gli eventuali interventi di taglio della vegetazione arborea/arbustiva al di fuori del periodo riproduttivo delle specie faunistiche, in particolare ornitiche, e pertanto al di fuori del periodo 15 marzo - 31 luglio;
- in caso di presenza di specie alloctone invasive, quali la robinia, mettere in atto tutte le misure al fine di evi-tare il diffondersi delle specie nei territori contermini. Al riguardo si segnala che la Regione Toscana, al fine di operare una gestione corretta dei popolamenti e controllarne la diffusione, ha redatto il supporto tecnico alla L.R. Forestale n. 7 "La robinia in Toscana" nel quale vengono individuati metodi diretti ed indiretti per il controllo di questa specie;
- contenere al massimo il taglio di specie arboree sia nella fase di realizzazione del pozzo che nell'eventuale fase di esercizio dello stesso;
- in caso di non utilizzo del pozzo, provvedere al ripristino dell'area, prevedendo la piantumazione di specie autoctone, tipiche del luogo, garantendone le cure colturali per almeno tre anni, con la sostituzione di eventuali fallanze;

i) non appena ultimata la perforazione del pozzo, il Servizio predetto dovrà essere informato dell'avvenuta ultimazione dei lavori fornendo i mezzi occorrenti per procedere alla misura dell'acqua trovata,

l) dovrà essere comunicato tempestivamente la data delle prove di pompaggio delle quali dovrà essere redatto verbale che dia atto dei criteri seguiti nella esecuzione delle prove stesse, delle misure di portata e di livello correlate alla durata del pompaggio, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque rilevate su campioni prelevati nelle varie fasi delle prove a cui dovrà essere aggiunto il monitoraggio del parametro Mercurio, oltre che dei monitoraggi piezometrici e chimici. Qualora l'acqua rinvenuta fosse destinata al consumo umano si renderà necessario attivare presso la Azienda Usl la procedura di "Giudizio di qualità e di idoneità d'uso dell'acqua destinata al consumo umano",

m) alla luce dell'Allegato C alla DGRT 58/2019, il quale riporta per il corpo idrico sotterraneo in oggetto, uno stato quantitativo SCARSO dato da intrusione salina e deficit di bilancio, al quale è associato un livello di tutela T3, dovrà essere ridefinito se, a cascata, la previsione degli impatti e

di intensità rimangano inalterati anche rispetto a questo scenario per le portate di prelievo in progetto,

n) l'autorizzazione viene accordata per anni uno a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente alle condizioni di cui sopra. Essa potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 51 comma 4 del DPGRT n. 61/2016 e revocata nei casi previsti dallo stesso articolo del citato DPGRT senza che l'interessato abbia diritto a compensi o indennità. L'autorizzazione non potrà comunque essere ceduta senza il nulla osta preventivo dell'Amministrazione che l'ha accordata,

o) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione dovrà esser trasmessa al Settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, i cui contenuti siano conformi a quanto previsto nell'allegato D, parte III, del D.P.G.R. 61/R/2016; la relazione dovrà inoltre esser corredata da dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità al progetto delle opere eseguite e dovrà infine comprendere un elaborato che illustri l'influenza dell'emungimento sulla stabilità dei terreni interessati, come disposto dagli artt. 105 e 106 del R.D. 1775/1933. Qualora l'acqua rinvenuta fosse destinata al consumo umano si renderà necessario attivare presso la Azienda Usl la procedura di "Giudizio di qualità e di idoneità d'uso dell'acqua destinata al consumo umano", di cui al D.Lgs n. 31/2001;

p) la presente autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea è inerente solo a quanto disciplinato dal T.U. n. 1775/33, dal D.Lgs n. 152/06 e dal DPGRT n. 61/2016 in materia di derivazioni di acque pubbliche. Il richiedente dovrà provvedere, se dovute, ad eventuali altre autorizzazioni inerenti la realizzazione pratica delle opere.

3) DI DARE ATTO che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Massa.

4) DI DARE ATTO che la documentazione relativa alle caratteristiche finali del pozzo che sarà realizzato, compresi i risultati delle prove di pompaggio (a gradini di portata e di lunga durata a portata costante), necessari per valutare le caratteristiche del pozzo e dell'acquifero e la compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrologico, sarà inviata all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai fini dell'espressione del parere ai sensi art. 7 comma 1bis RD 1775/33;

5) DI STABILIRE che eventuali altre prescrizioni che dovessero essere impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nell'ambito dell'espressione del parere ai sensi art. 7 comma 1bis RD 1775/33, o da Enti che dovessero partecipare alla locale visita di istruttoria, saranno inserite nel disciplinare di concessione;

6) DI DISPORRE che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi, nonché a FINLOR srl proprietaria del terreno su cui sarà realizzata la perforazione;

7) DI DARE ATTO che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

8) DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;

9) DI DARE ATTO che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20231 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3121 (SIDIT n.2232/2022). Rinnovo e subentro nella titolarità della concessione (185 SER) rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del rio Guapperino (codice TN41195), in località Acquarella, nella Frazione di Santa Maria del Giudice, nel comune di Lucca, occupata da una tombatura.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022748

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. n. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1035/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l'istanza di rinnovo inoltrata dal sig. Vangelisti Umberto, i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare di concessione sottoscritto il 06.10.2022 (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita al protocollo dell'Ente il 04.03.2022 con n. 88625 e perfezionata con pec del 05.05.2022 inviata dall'ing. Elena Sani che ha trasmesso la relazione tecnico-descrittiva e idrogeologico-idraulica;

DATO ATTO che oggetto dell'istanza è il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione (185 SER) rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca alla ditta Vangelisti Carlo in data 04.06.2002, relativa all'occupazione dell'alveo del rio Guapperino in località Acquarella, nella Frazione di Santa Maria del Giudice, nel comune di Lucca, con una tombatura avente uno sviluppo lineare di circa 31,4 m e una sezione trasversale in c.a. di 2,00 x 2,00 m.; la superficie demaniale sottesa ammonta complessivamente a m2 62,8;

DATO ATTO che la tombatura, di tipo residenziale, è nelle pertinenze del fabbricato identificato catastalmente al foglio 190 particella 286 del Comune di Lucca, di proprietà del Sig. Vangelisti Umberto e della Sig.ra Pinochi Maria Fosca;

DATO ATTO che il subentro nella titolarità della concessione suddetta, richiesto dal sig. Vangelisti Umberto, è ammesso ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera a del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il Settore competente ha valutato i presupposti per il rinnovo, ai sensi dell'art 25 del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0191365 del 10/05/2022 è stata chiesta all'ing. Elena Sani, tecnico incaricato dal sig. Vangelisti Umberto, una stima dei costi di rimozione della tombatura e del ripristino a cielo aperto del Rio Guapperino, finalizzata a definire l'importo della fideiussione prevista dall'art. 32 del Regolamento regionale 60/R/2016;

PRESO ATTO che con pec del 23/05/2022 (prot. n.0212084) è pervenuta che la suddetta stima e con pec del 27/07/2022 (prot.n. 0297942) la garanzia finanziaria, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso dell'area è stabilito in € 250,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17;

CONSIDERATO che fino ad oggi il richiedente ha regolarmente pagato quanto richiesto dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che il sig. Vangelisti Umberto ha pagato l'imposta di bollo per il per il rilascio del presente atto, con marca da bollo che ha l'id. 01200973870047 e la data del 05.10.2022;

PRESO ATTO che il richiedente, al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito un deposito cauzionale per l'importo di € 250,00, intestato a Regione Toscana-Servizio Tesoreria, in data 14.07.2022;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica è stato dato il n 3121 (SIDIT n.2232/2022);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel disciplinare (allegato A), sottoscritto in data 06.10.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto e le prescrizioni generali di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 5 la durata della concessione, decorrenti dal 04.06.2022, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore

competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all'opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare al richiedente Vangelisti Umberto, i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, il subentro nella titolarità della concessione demaniale (185 SER), rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca alla ditta Vangelisti Carlo in data 04.06.2002, di un'area m² 62,8 del rio Guapperino in località Acquarella, nella Frazione di Santa Maria del Giudice, nel comune di Lucca, occupata da una tombatura avente uno sviluppo lineare di circa 31,4 m e una sezione trasversale in c.a. di 2,00 x 2,00 m.;
2. di rinnovare la suddetta concessione per 5 anni, a decorrere dal 04.06.2022;
3. di dare atto che il canone di concessione è pari a € 250,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17 e soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di dare atto che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del

Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;

5. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nel disciplinare (allegato A), sottoscritto dal richiedente in data 06.10.2022 e parte integrante e sostanziale del presente atto; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di concedere alla Provincia di Lucca il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di euro 302,00 intestato all'Amministrazione Provinciale di Lucca-Demanio idrico, versato l'11.06.2002 sul c/c 30479521 dal sig. Vangelisti Carlo, per la concessione idraulica n. 185 SER;

8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec dell'ing. Sani Elena, tecnico incaricato dal sig. Vangelisti Umberto e alla Provincia di Lucca, per i provvedimenti di propria competenza;

9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

73dfa51c0f574f2c36db77e9b5f2cae07889f666664a30b2e3aaa512b3a12cbf



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20243 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dei Valloni e Fiume Elsa, in loc. San Marziale del Comune di Colle di Val d'Elsa per l'esecuzione di attraversamento in subalveo e trincea drenante con scarico in alveo. Pratica SiDIT 3269/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022683

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3269/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 327461 del 25-08-2022 presentata da Russo Giovanni in qualità di rappresentante legale della Snam Rete Gas S.p.a., c.f. 10238291008, con sede legale in Comune di San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, n. 7 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Dott.Ing. Lo Faro Domenico Giovanni iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Tavola contenente Planimetrie, Sezioni e Particolari di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Borro dei Valloni e Fiume Elsa, loc. San Marziale in Comune di Colle di Val d'Elsa per la realizzazione dell'opera n. 12057 - attraversamento in subalveo con metanodotto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Borro dei Valloni e Fiume Elsa, loc. San Marziale in Comune di Colle di Val d'Elsa per la realizzazione dell'opera n. 12383 - trincea drenante con scarico di drenaggio in alveo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del

procedimento n. 4720/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche

specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211210311578 del 03/09/2022.

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Usa:6.1 e 11), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019, è determinato in € 404,80 (euro quattrocentoquattro/80), a cui si applica la riduzione del 20% per i concessionari di pubblici servizi, per un totale del canone demaniale pari a € 323,84 (euro trecentoventitre/84);

PRESO ATTO che in base agli artt. 3 e 4 della Convenzione registrata all'Agenzia delle Entrate in data 27/12/2017 Atto n. 9699 Serie 3 tra la Regione Toscana e la Società Snam Rete Gas S.p.a., in applicazione di quanto previsto dal D.P.G.R. 60/R/2016, per le interferenze con corsi d'acqua del Reticolo Idrografico la Società si è impegnata a corrispondere i canoni dal 01/01/2016 fino al 31/12/2020 e per il quadriennio successivo l'importo aggiornato annualmente delle nuove interferenze;

PRESO ATTO che il canone per le occupazioni di fatto verrà corrisposto al momento della revisione dell'accordo unitamente all'imposta se dovuta per ciascuna annualità;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare, al richiedente Russo Giovanni in qualità di rappresentante legale della Snam Rete Gas S.p.a., c.f. 10238291008, con sede legale in Comune di San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, n. 7 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati Borro dei Valloni e Fiume Elsa, loc. San Marziale in Comune di Colle di Val d'Elsa con l'opera n. 12057 - attraversamento in subalveo con metanodotto ;
 - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati Borro dei Valloni e Fiume Elsa, loc. San Marziale in Comune di Colle di Val d'Elsa con l'opera n. 12383 - trincea drenante con scarico di drenaggio in alveo;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 323,84 (euro trecentoventitre/84), secondo quanto riportato ai p.ti 6.1 e 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, a cui è stata applicata la riduzione del 20% per i concessionari di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi alla scadenza quadriennale in base agli artt. 3 e 4 della Convenzione registrata all'Agenzia delle Entrate in data 27/12/2017 Atto n. 9699 Serie 3;
4. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: distrettoceoc@pec.snam.it e geosurveysrl@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20244 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali del corso d'acqua denominato fosso Gamberaia, loc. San Donato in Collina in Comune di Rignano sull'Arno, del fosso del Piscinale, loc. Troghi in Comune di Rignano sull'Arno, del corso d'acqua denominato AV5631, loc. Troghi in Comune di Rignano sull'Arno e del corso d'acqua denominato fosso Busignalla, loc. La Chiocciola in Comune di Rignano sull'Arno, per varie opere connesse alla realizzazione della III corsia autostradale. Pratica SiDIT 2894/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022692

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2894/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 293028 del 22-07-2022 presentata dall'ing. Bruga Michele in qualità di rappresentante legale della Pavimental SpA, c.f. 00481670586, con sede legale in Comune di Roma, Via G.Donati, n. 174 e l'allegata documentazione progettuale a firma dell'ing. Bruga Michele e il dott. Simone Bellingeri quale Responsabile dell'Ufficio Ambiente di Pavimental Spa, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica intervento Fosso Gamberaia e guadi
- Proposta Tubazione DN2000 di 1a fase
- IDR0001-1 – Relazione Idrologica Idraulica (Elaborato del progetto esecutivo)
- IDR00012-0 – Planimetria localizzazione interventi (Elaborato del progetto esecutivo)
- IDR0550-0 – Fase provvisoria fossa Gamberaia (Elaborato del progetto esecutivo)

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori approfondimenti è stato accertato che l'attraversamento previsto sul fosso Ribuo era già stato autorizzato in fase di approvazione del progetto esecutivo ad Autostrade per l'Italia e la relativa concessione è in fase di rilascio in altro procedimento, si è proceduto, a seguito di apposito sopralluogo in data 21/09/2022, il cui verbale è agli atti del procedimento, a sostituire detto attraversamento con un altro sul fosso AV5631. A tal proposito, in data 22/09/2022 è stata inviata la seguente documentazione tecnica integrativa:

- Relazione tecnica intervento Fosso Gamberaia e guadi - REV

PRESO ATTO che il progetto, nella sua stesura finale, prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato fosso Gamberaia, loc. San Donato in Collina in Comune di Rignano sull'Arno, presso la particella 54 del Foglio 36 per la realizzazione dell'opera n. 11849 - deviazione e tombamento fosso di Gamberaia per impianto cantiere realizzazione ampliamento galleria di San Donato - Procedimento: 4285/2022, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV5252 - fosso del Piscinale, loc. Troghi in Comune di Rignano sull'Arno, per la realizzazione dell'opera n. 11851 – attraversamento per pista di cantiere lunghezza 12

m tubo dia 1200 - fosso del Piscinale - Procedimento: 4285/2022, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV5631, loc. Troghi in Comune di Rignano sull'Arno, per la realizzazione dell'opera n. 11852 - attraversamento per pista di cantiere lunghezza 24 m tubo dia 1200 - Procedimento: 4285/2022, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV5646 - fosso Busignalla, loc. La Chiocciola in Comune di Rignano sull'Arno, per la realizzazione dell'opera n. 11853 - attraversamento per pista di cantiere lunghezza 18 m tubo dia 1200 - Procedimento: 4285/2022, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4285/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- gli imbocchi delle tubazioni di attraversamento, dovranno risultare accessibili ai mezzi di manutenzione e tenute costantemente libere da accumuli di materiale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- a ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione, in particolare i tratti dei fossi interessati dalle opere di attraversamento, dovranno essere ripristinati a sponde naturali, salvo le diverse opere previste nel progetto esecutivo approvato ad Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua

interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 1 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01181234882883 del 20/05/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.333,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente ad una annualità riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 666,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Bruga Michele in qualità di rappresentante legale della Pavimental SpA, c.f. 00481670586, con sede legale in Comune di Roma, Via G.Donati, n. 174 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso Gamberaia, loc. San Donato in Collina in Comune di Rignano sull'Arno, presso la particella 54 del Foglio 36 con l'opera n. 11849 - deviazione e tombamento fosso di Gamberaia per impianto cantiere realizzazione ampliamento galleria di San Donato - Procedimento: 4285/2022;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5252 - fosso del Piscinale, loc. Troghi in Comune di Rignano sull'Arno, con l'opera n. 11851 - attraversamento per pista di cantiere lunghezza 12 m tubo dia 1200;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5631, loc. Troghi in Comune di Rignano sull'Arno, con l'opera n. 11852 - guado per pista di cantiere lunghezza 24 m tubo dia 1200;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5646 - fosso Busignalla, loc. La Chiocciola in Comune di Rignano sull'Arno, con l'opera n. 11853 - guado per pista di cantiere lunghezza 18 m tubo dia 1200;

4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 1 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1333,20 secondo quanto riportato al p.ti 13 e 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec firenze.infr.pavimental@pec.trustedmail.intesa.it e .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20247 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune di PESCIA, Loc. FONTANICCHIO, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 33716 - Procedimento SIDIT 5240/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022722

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 19/09/2017 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 441935 il richiedente LAVORATTI MICHELE ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune PESCIA, Loc. Fontanicchio, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 80 dalla particella n. 600, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,03 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO delle seguenti prescrizioni tecniche:

- dovrà essere garantito l'accesso al corso d'acqua al personale preposto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione ovvero il mantenimento delle opere descritte nel Disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 25,45, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a LAVORATTI MICHELE, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune di PESCIA, Loc. Fontanicchio, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 80 dalla particella n. 600, per una portata media di 0,03 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il mantenimento delle opere e lavorazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati citati;
4. di disporre che il mantenimento delle opere idrauliche sia sottoposta alle prescrizioni tecniche individuate in premessa;
5. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
6. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del

16/03/2016;

7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
8. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 16,97;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PESCIA;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *33716_Disciplinare*
00523d13549c1bc794bc712ed42da7a152ce89c384650c42350519f82fc07478



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20254 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016. Variante alla concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale 14682 del 25/08/2021 per la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra la passerella sul fiume Bisenzio e il parcheggio di via delle Corti, sulla sommità dell'argine in sinistra, nel centro abitato di Campi Bisenzio (FI). Pratica 3738var (pratica SIDIT n. 2955/2021, procedimento SIDIT n.2655/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022626

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14682 del 25/08/2021, avente a oggetto “R.D. 523/1904 e L.R. 80/2015. Concessione idraulica per la realizzazione di un tracciato ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato di Campi Bisenzio e la località Capalle, in comune di Campi Bisenzio (FI), interferente con vari corsi d’acqua. Pratica 3738. Pratica SIDIT 2955/2021”;

VISTA l’istanza di concessione in variante al Decreto Dirigenziale n. 14682 del 25/08/2021, presentata dal Comune di Campi Bisenzio, C.F. 80016750483, con sede legale in Piazza Dante 36, Campi Bisenzio, a firma del legale rappresentante ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, relativa alla realizzazione, ad integrazione del tracciato già autorizzato, di un ulteriore tratto di pista ciclopedonale di collegamento tra il parcheggio di via delle Corti e la nuova passerella sul fiume Bisenzio, nel centro abitato di Campi Bisenzio (FI), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 164785 del 21/04/2022;

DATO ATTO che il richiedente, trattandosi di ente pubblico territoriale, è esonerato dall’obbligo di apposizione delle marche da bollo, oltre che - ai sensi dell’art. 34 comma 3 del D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 s.m.i. - dal pagamento degli oneri istruttori;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’arch. Monica Longo e dal geol. Federico Marini;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica 3738var (pratica SIDIT n. 2955/2021, procedimento SIDIT n.2655 /2022);

CONSIDERATO che:

- le opere da eseguire in variante consistono nella realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale di collegamento tra la nuova passerella sul fiume Bisenzio e il parcheggio di via delle Corti, sulla sommità dell'argine sinistro, per una lunghezza di circa 150 metri, nel centro abitato di Campi Bisenzio (FI);
- il nuovo tratto sarà eseguito mediante realizzazione sulla sommità arginale di cassonetto, posa in opera di geotessuto di separazione e soprastante strato di materiale arido dello spessore di circa 30 cm, in analogia con le ulteriori porzioni del tracciato ciclopedonale già oggetto di concessione.

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano le opere di difesa idraulica del fiume Bisenzio, nel tratto indicato con il codice MV32304, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale nei pressi delle particelle n. 1592, 1593, 1594, 1595 e 1596 del foglio di mappa n. 13 del Comune di Campi Bisenzio (FI);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto ed il già citato D.D. n. 14682 del 25/08/2021 contengono gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, ed il soggetto concessionario;

CONSIDERATO che:

- le opere in oggetto presentano i requisiti per essere autorizzate, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- il presente decreto integra il Decreto Dirigenziale n. 14682 del 25/08/2021 con il quale sono stati autorizzati i lavori e rilasciata la concessione al Comune di Campi Bisenzio;

DATO ATTO che la presente concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE integrative:

- lo spessore del materiale inerte da riportare sulla sommità dell'argine per la pista ciclabile non dovrà essere superiore a 20 cm;

PRESCRIZIONI GENERALI integrative:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica monica.longo@regione.toscana.it e stefano.barchielli@regione.toscana.it;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo.

EVIDENZIATO che il soggetto richiedente:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di variante alla concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. il rilascio, al Comune di Campi Bisenzio, C.F. 80016750483, con sede legale in Piazza Dante 36, Campi Bisenzio, legale rappresentante ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, della variante alla concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 14682 del 25/08/2021, per la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra la passerella sul fiume Bisenzio e il parcheggio di via delle Corti, sulla sommità dell'argine in sinistra, nel centro abitato di Campi Bisenzio (FI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali integrative di cui al presente decreto, oltre a quelle già individuate dal Decreto Dirigenziale n. n. 14682 del 25/08/2021;
4. di disporre che gli aspetti legati alla concessione siano regolati dal Decreto Dirigenziale n. 14682 del 25/08/2021 nel quale sono stabiliti oneri, obblighi, durata e condizioni della occupazione;

5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20257 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Ema, loc. San Polo in Comune di Greve in Chianti per fossa biologica. Pratica SiDIT 17483/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022687

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Atto n. 994 del 13.03.2012 la Provincia di Firenze ha rilasciato a Simona Bandinelli e Massimo Nannelli, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, l'accertamento di compatibilità idraulica e concessione, ai sensi del R.D. 523/1904, per il mantenimento di una fossa biologica nel T. Ema, loc. San Polo in Comune di Greve in Chianti, presso la particella 180 del Foglio 19.

VISTA l'istanza n. 17483/2019 di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 324120 del 22.08.2022 presentata dai soggetti sopra citati;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni dal 2016 al 2021 (n° identificativo pagamenti 956_1);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210897504691 del 06.09.2022.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare al richiedente Simona Bandinelli e Massimo Nannelli, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo della concessione demaniale per:
 - fossa biologica, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Ema, loc. San Polo in Comune di Greve in Chianti, presso la particella 180 del Foglio 19;
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 a far data dal 13.03.2021 e che il canone di concessione è pari a € 256,04, secondo quanto riportato al p.to 3.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il

destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec alessandro.becattini@geopec.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedenti

69ce19aa63c783bfb1353f45dc121e30ce694d6aff34f1dfafb58a769f099179



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20263 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_ 2526788 -Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato AV11840 Borro di Riofi delle Cave, in loc. Podere Rota del Comune di Terranuova Bracciolini per la demolizione e ricostruzione linea aerea BT . Pratica SiDIT 2967/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022690

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2967/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 289581 del 20-07-2022 presentata da Massimiliano Silvestri in qualità di procuratore di E - DISTRIBUZIONE S.P.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Arch. Ghinassi Stefano, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnico-Descrittiva;
- Corografia – inquadramento territoriale scala 1:20000;
- Estratto di Mappa Catastale scala 1:2000;
- Documentazione fotografica - Rendering;
- Planimetria particolareggiata interferenza AV11840

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV11840 Borro di Riofi delle Cave, loc. Podere Rota in Comune di Terranuova Bracciolini, resso le particelle 618, 648, 637 del Foglio 7 e 232, 255 del Foglio 10 per la realizzazione dell'opera n. 11890 demolizione e ricostruzione linea aerea BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che la linea aerea oggetto di demolizione e ricostruzione che attraversa il corso d'acqua AV11840 Borro di Riofi delle Cave è stata concessionata con Decreto Dirigenziale n.598 del 09/12/2015 (pratica idraulica 2015_189_AD – id. demanio I0201064) come comunicato con nota acquisita agli atti di questo Settore del 21/09/2022 n.prot. 0358609.

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il

disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4368/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai

lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente tramite pagamento modello F24 con codice tributo: 1552 in data 26/08/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 5,53 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1,84 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a quattro dodicesimi del canone annuale di € 5,53 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 0,92 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Massimiliano Silvestri in qualità di rappresentante legale della E -DISTRIBUZIONE S.P.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone n. 2, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV11840 Borro di Riofi delle Cave, loc. Podere Rota in Comune di Terranuova Bracciolini, presso le particelle 618, 648, 637 del Foglio 7 e 232, 255 del Foglio 10, con l'opera n. 11890 demolizione e ricostruzione linea aerea BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a €5,53, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, ridotto ai sensi dell'art.29 del d.p.g.r. 60/R/2016 e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di rimodulare gli importi relativi ai pagamenti delle concessioni già in essere, gestiti con identificativo n. I0201064 (Decreto Dirigenziale n.598 del 09/12/2015 - pratica idraulica 2015_189_AD – interferenza B linea aerea BT);
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
8. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e stefano.ghinassi@archiworldpec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20279 - Data adozione: 12/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 939/2018 (codice locale PI1841). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Bientina (PI). DAB PUMPS SPA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022602

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla GU del 4 gennaio 2022;
- il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/12/2012 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1538 del 20/12/2012, (approvato con Determina n. 5229 del 15/11/2012) dalla Ditta DAB PUMPS SPA con sede legale nel comune di Mestrino (PD) in Via Marco Polo 14 (C.F. / P.IVA 03675230282), con il quale veniva rilasciata la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo (derivazione n.739) ad uso igienico ed assimilabili ora denominato “civile” nel comune di Bientina (PI) ed individuato al N.C.T. al FG 29 Particella n.120 per un totale di metri cubi annui tremilaseicento (3.600);
- l’istanza acquisita al protocollo in data 20/06/2018 n. 324538 presentata dalla Ditta DAB PUMPS SPA con sede legale nel comune di Mestrino (PD) in Via Marco Polo 14 (C.F. / P.IVA 03675230282), con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Bientina (PI) ad uso civile alle stesse condizioni di cui al Disciplinare Rep. n.1538 del 20/12/2012;

Considerato che:

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli

anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria, la cauzione e il bollo da apporre sull'atto di rinnovo con bonifico bancario effettuati in data 14/04/2022;

Ritenuto di modificare il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/12/2012 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1538 del 20/12/2012, eliminando la prescrizione di esecuzione misura livello statico della falda nei mesi di Aprile e Novembre prevista all'art. 4 del suddetto Disciplinare;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta DAB PUMPS SPA con sede legale nel comune di Mestrino (PD) in Via Marco Polo 14 (C.F. / P.IVA 03675230282), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n.939/2018 (codice locale n. 1841), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 739) nel comune di Bientina individuato al N.C.T. al FG 29 Particella n. 120, ad uso civile, per un volume massimo di tremilaseicento (3.600) metri cubi annui alle condizioni contenute nel Disciplinare firmato in data 13/12/2012 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1538 del 20/12/2012, (approvato con Determina n. 5229 del 15/11/2012) per una durata di anni cinque (5) calcolati a decorrere dalla data del presente decreto come modificati dal presente atto relativamente a scadenza della concessione e cancellazione della prescrizione di esecuzione della misura di livello statico della falda prevista all'art. 4 del Disciplinare;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere alla Ditta il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n.939/2018 (codice locale n. 1841), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 739) nel comune di Bientina individuato al N.C.T. al FG 29 Particella n. 120, ad uso civile, per un volume massimo di tremilaseicento (3.600) metri³/anno alle condizioni contenute nel Disciplinare firmato in data 13/12/2012 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1538 del 20/12/2012, (approvato con Determina n. 5229 del 15/11/2012) come modificati dal presente atto relativamente alla scadenza della concessione e alla cancellazione della prescrizione di esecuzione della misura del livello statico della falda prevista all'art. 4 del Disciplinare;
2. di stabilire la nuova scadenza della concessione a 5 anni dalla data del presente decreto;
3. di modificare il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/12/2012 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1538 del 20/12/2012, eliminando la prescrizione di esecuzione della misura del livello statico della falda nei mesi di Aprile e Novembre prevista all'art. 4 del suddetto Disciplinare;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Mestrino (PD);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e

privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**